

(N. 663)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(PEDINI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1977

Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge di riforma dell'Università giunge a tre anni di distanza dalle « misure urgenti ». Fine di questi provvedimenti fu quello di fornire una risposta immediata e parziale, ma indifferibile, ai problemi aperti da disposizioni di legge varate nel 1969, con le quali si liberalizzavano gli accessi e i piani di studio, ma si evitava di intervenire sugli squilibri creati, innanzitutto dal punto di vista quantitativo, dalla espansione studentesca e dal suo tumultuoso impatto sul sistema universitario.

Le misure urgenti, che costituiscono a tutt'oggi l'unico intervento di notevole respiro operato sull'Università da quando il nostro Paese si è dato ordinamenti repubblicani, hanno affrontato in modo positivo alcuni aspetti della crisi degli studi superiori, riaprendo i concorsi a cattedre bloccati legislativamente nel 1969 e riproporzionando, per questa via, almeno in parte, il rapporto docenti-studenti, introducendo elementi e strutture volti alla democratizzazione della gestione degli atenei e nuovi criteri nella gestione dei fondi per il diritto allo studio, assicurando altresì attraverso le provvidenze per borsisti e contrattisti, prospettive di continuità per i giovani laureati nell'attività di ricerca scientifica. Esse hanno dispiegato, dunque, effetti di normalizzazione, sia pure largamente incompleta, della Università, impedendo che essa altrimenti restasse bloccata da una paralisi che avrebbe potuto avere conseguenze irreversibili.

Non meno rilevanti ai fini del processo di normalizzazione sono stati gli interventi legislativi che hanno messo a disposizione delle Università risorse finanziarie pari a ottocento miliardi di lire per consentire la ultimazione delle opere di edilizia avviate in base alla legge n. 641 e l'impostazione di nuovi programmi di costruzioni e di attrezzature didattico-scientifiche con particolare considerazione delle esigenze delle Università del meridione (legge 22 luglio 1975, n. 328; legge 6 marzo 1976, n. 50; legge 2 maggio 1976, n. 183).

Tuttavia, le misure urgenti non potevano (e del resto non si prefiggevano tale finalità) costituire una risposta riformatrice organica alle questioni poste dallo sviluppo del numero degli iscritti e, soprattutto, dall'impetuosa e per taluni aspetti indecifrabile trasformazione della nostra società, interessata da profondi mutamenti progressivamente intervenuti nella fisionomia della ricerca scientifica, nel mondo stesso delle professioni, nei rapporti tra sistema produttivo e sistema sociale, nella esigenza largamente diffusa di una nuova qualità della vita.

Si rendeva necessario, dunque, portare a compimento, attraverso un massiccio impegno di riforma organica, l'adeguamento del sistema d'istruzione superiore ai nuovi e diversi bisogni della società, e ciò anche in collegamento con un incisivo processo di riforma della fascia secondaria degli studi.

Obiettivo del presente disegno di legge è operare appunto in termini organici tale processo, provvedendo a creare un nuovo ordinamento dell'Università, nuovi metodi di gestione delle strutture organizzative, nuovi spazi di partecipazione al suo interno, un più stabile e sicuro assetto dei cardini storici del sistema universitario: la libertà di insegnamento e la sua fisionomia di sede istituzionale di elaborazione e di sviluppo dell'alta cultura nonché la sua caratteristica di struttura propria e privilegiata della ricerca scientifica.

Il disegno di legge nasce da alcune considerazioni di carattere generale, che attengono alla natura e alla funzione peculiari dell'Università nella società moderna e che sono riferibili agli atenei di tutto il mondo industrializzato, e da esigenze e situazioni specifiche del nostro Paese e del nostro sistema di studi. È a tali considerazioni che sembra opportuno fare riferimento nell'illustrare il provvedimento.

In proposito, va innanzitutto considerato che pochi istituti della convivenza civile sono stati al centro di tante analisi culturali e politiche quanto l'università, da oltre dieci anni ad oggi.

Poche istituzioni hanno vissuto una trasformazione profonda nel corso di pochi

decenni quanto l'Università: non solo, come si è già detto, da un punto di vista quantitativo (che pure è cosa già di per sé decisiva) e non solo da un punto di vista geografico (che pure è questione di grande rilievo); le trasformazioni dell'Università, infatti, attengono a livelli profondi della sua identità, ad aspetti essenziali del suo rapporto con la società, alla domanda di una sua rinnovata capacità di essere tramite privilegiato per la diffusione del pensiero e per l'apertura della cultura nazionale alle più varie e moderne correnti di ricerca di tutti i Paesi del mondo.

Se ciò è vero per tutti i Paesi, è particolarmente vero per il nostro: da oltre un decennio l'Università italiana è al centro di fatti che emblematicamente segnano altrettanti punti di svolta nella coscienza di interi popoli, e che dimostrano una capacità di propagazione, al di là delle frontiere (sempre più invisibili) dei diversi Paesi, ben superiore a quanto si poteva immaginare soltanto venti anni addietro: la nostra storia recente, infatti, si richiama sempre più spesso a Berkley, a Parigi, a Tokio, nella rievocazione dei passaggi da un'epoca ad un'altra dei rapporti tra Università e società.

È evidente che le differenze nazionali tra un'università e l'altra sono ancora rilevanti, sì che non sarebbe corretto — dal punto di vista strettamente culturale prima ancora che politico — collocare su uno stesso piano le diverse rivolte studentesche e le diverse tappe di un processo di trasformazione che scandisce ritmi e tempi diversi a seconda delle diverse specificità nazionali. Ma una cosa sembra innegabile — anche se su di essa troppo spesso non si sofferma l'attenzione di quanti hanno il compito di immaginare il nuovo assetto legislativo italiano per la nostra istruzione superiore —: la trasformazione dell'Università da struttura di pochi a struttura di molti per lo sviluppo della comunità. È un fatto comune a tutte le civiltà industriali avanzate, delle quali ripete mobilità territoriale e mobilità sociale, integrazione profonda con tutti gli aspetti del vivere comune.

La consapevolezza del carattere non italiano di questo fenomeno sembra dover guidare con chiarezza la ricerca delle soluzioni legislative ed organizzative possibili: sia per valutare le esperienze altrui, sia per operare le scelte nazionali con spirito di originalità, ma anche con profondo senso di apertura internazionale — e soprattutto europea — del nostro sistema universitario al più ampio e fecondo raccordo con le altre esperienze.

Nel corso di questa trasformazione alcune cose sono cambiate senza possibilità di ritorno, altre sono cambiate in modo disordinato e talvolta tumultuoso, altre devono cambiare con il necessario intervento del legislatore. Quel che è tramontato in modo definitivo — dovunque — è il carattere in qualche modo separato dell'Università dalla società. Il rispetto più pieno della necessaria autonomia della istituzione universitaria (sancita dalla Costituzione) si realizza oggi in una realtà in cui l'Università costituisce punto di passaggio di migliaia e migliaia di giovani e deve rappresentare un momento essenziale per la crescita civile, culturale, scientifica, tecnologica, economica e sociale dell'intero Paese.

Ciò che caratterizza la nostra esperienza di trasformazione è la compresenza — nello stesso arco di tempo nel quale si è passati dalla prima alla seconda università — di altri, profondi fatti di trasformazione della nostra società nazionale, man mano che essa mutava — appunto — da una forma prevalentemente agricolo-terziaria ad una forma industriale avanzata. Le migrazioni interne, il rapidissimo processo di inurbamento, l'elevazione del tenore di vita, la più diffusa consapevolezza del significato di promozione civile che il possesso diffuso della cultura aveva per generazioni intere (ed anche l'errore compiuto di immaginare dilatabile a volontà le possibilità di assorbimento per determinate professioni), l'avvento dei mezzi di comunicazione di massa — soprattutto televisivi —: sono, questi, alcuni dei più rilevanti fatti di trasformazione che avvenivano contestualmente al mutamento dell'università, all'esplosione della sua dimensione di massa.

Sotto l'urto dei provvedimenti legislativi del 1969 (liberalizzazione dell'accesso alla università, liberalizzazione dei piani di studio) l'università veniva posta in condizioni di estrema difficoltà operativa, soprattutto in alcune grandi sedi.

Il rapporto esistente tra studenti e docenti si deteriorava vistosamente, anche se il fenomeno negativo della frequenza assai limitata degli studenti (pur con le dovute differenze in riferimento alle diverse sedi ed alle diverse facoltà) rendeva governabile l'università almeno nei periodi diversi da quelli strettamente legati agli esami ed alle lauree.

L'apertura dei rapporti tra assistenti e facoltà ad una dimensione meno personalistica e più collegiale, il mutamento del sistema dei concorsi a cattedra e, infine, lo stesso aumento quantitativo dei docenti di ruolo, costituivano — sul versante del personale docente — tappe di un processo di profondo mutamento della struttura interna dell'università, e rendevano progressivamente omogenea la dimensione quantitativa dei docenti alla dimensione non solo della popolazione studentesca, ma anche alla qualità dei servizi nuovi che venivano progressivamente posti a carico delle strutture universitarie, anche se il processo non è stato esente da ombre gravi determinate da criteri non sempre razionali nella distribuzione degli incarichi e delle funzioni e nella riforma degli statuti.

L'insieme di questi fatti di trasformazione — pur nella loro disordinata progressione e nella dimensione quantitativa non prevedibile soltanto pochi anni prima — rendeva necessaria l'adozione di un complesso di provvedimenti legislativi che operassero le scelte politiche di fondo lungo le quali restituire governabilità alle università, finalizzazione precisa rispetto alle attese e alle esigenze degli studenti, ragionevole prevedibilità di inserimento e di progressione di carriera a quanti intendono dedicarsi alla ricerca scientifica, ricomposizione di un nuovo rapporto tra università — intesa come sistema unitario — e società nazionale, apertura alle nuove prospettive di collaborazione internazionale alle

quali l'Italia attribuisce fondamentale importanza per un indirizzo generale di progresso e di pace.

È chiaro che questo complesso disegno (del quale, come si è detto, la riforma della scuola secondaria superiore e quella della riforma della formazione professionale costituiscono parte essenziale anche al fine di un ricostituito equilibrio tra sistema formativo, professionalità e sbocchi occupazionali) tende a ricostituire intorno al sistema universitario un rapporto di fiducia sociale che si è in larga parte andato disperdendo in questi anni. È chiaro, del pari, che questo rapporto deve tendere a costruire un assetto stabile per un arco di tempo ragionevolmente lungo. È chiaro, infine, che la nostra speranza si fonda sulla capacità di promozione civile che la classe docente, più in generale il personale delle università e gli studenti, sono chiamati a svolgere in dimensioni finora mai sperimentate.

Del resto, sembra indubitabile che il processo di trasformazione in atto nella ricerca di una nuova identità e organizzazione degli studi superiori pone queste ineludibili esigenze da definire: 1) il significato globale e nuovo che si attribuisce agli studi superiori e quindi all'allargarsi della fruizione di questi fino a giungere ad una dimensione di massa; 2) il modo di procedere ad una programmazione degli sbocchi professionali in una economia di mercato; 3) i nuovi compiti cui assolvere nel campo dell'aggiornamento e dell'educazione ricorrente; 4) la necessità di una revisione critica di tutta la tematica sulla professionalità che in questi anni non ha proceduto sulla via dell'innovazione e dell'aggiornamento con gli stessi ritmi della trasformazione che si è avuta nella organizzazione sociale e del sistema produttivo; 5) il potenziamento e il rilancio della ricerca scientifica e tecnologica per garantire l'intreccio tra insegnamento e ricerca peculiare dell'università, per contribuire a trovare le risposte adeguate in un'epoca di trasformazione, per contribuire a rispondere ai problemi che derivano al nostro Paese dalla scelta irreversibile compiuta in favore di una econo-

mia aperta cui non sempre è in grado di rispondere in modo diretto ed esclusivo il sistema produttivo del Paese. Sarebbe presuntuoso su questa tematica di fondo pretendere di avere risposte definitive ed univoche. Per questo se da un lato la riforma universitaria (come più in generale la riforma scolastica) non può che essere vista come un processo, dall'altro il confronto parlamentare sui termini legislativi della riforma non può che presupporre da parte di ognuno il massimo di disponibilità e, si aggiunge, l'auspicio di un apporto costruttivo e preciso non solo dello stesso mondo universitario ma più in generale delle molteplici espressioni organizzate proprie di una società democratica.

Nuovo volto dell'Università, nuovo rapporto tra Università e società, nuova identità del sistema di istruzione superiore, nuova dimensione del rapporto tra didattica e ricerca: sono, questi, alcuni dei possibili modi di esprimere la stessa esigenza; sono alcuni dei modi usati nel dibattito italiano sul tema dell'Università per indicare la vastità del compito che attende la riforma e la novità del compito storico al quale è chiamata l'Università italiana.

Il disegno di legge che il Governo presenta indica le scelte di fondo della nuova università, nella convinzione della necessaria apertura a qualsiasi contributo che sia orientato nel senso della dignità dell'istituzione, della sua apertura alla nuova dimensione sociale, della garanzia del continuo raccordo tra struttura universitaria italiana e sistemi di istruzione superiore degli altri Paesi industriali avanzati e in modo particolare dei Paesi della Comunità europea.

Il punto di partenza del nuovo assetto — non sembri contraddittorio — è un punto antico: l'università deve rimanere sede privilegiata ed essenziale della ricerca scientifica, intesa sia come ricerca libera del vero, sia come ricerca motrice dello sviluppo complessivo del Paese. La specificità assoluta dell'Università, dunque, rimane la sua naturale collocazione nel sistema istituzionale come sede naturale e libera della ricerca. L'insegnamento universitario, di con-

seguenza, dovrà continuare ad essere caratterizzato — ad ogni livello ed in qualsiasi forma venga espletato — come insegnamento che esprime la ricerca già svolta, la ricerca *in itinere*, la capacità di ricerca dimostrata.

La saldatura tra insegnamento e ricerca, dunque, rimane a caratterizzare la nostra università. Come la libertà di insegnamento e di ricerca del singolo docente va tutelata nel modo più rigoroso e preciso.

Il passaggio dall'università di pochi all'università di molti richiede l'adozione di una linea politica di diversificazione e di orientamento profondamente diversi da quelli precedenti.

È necessario, in primo luogo, prevedere una sede capace di elaborare le indicazioni complessive e particolari sulle quali gli studenti possono operare le proprie scelte. La previsione di un rapporto annuale della Conferenza dei rettori (alla quale, come è evidente, le singole sedi universitarie devono, nella loro autonomia, contribuire efficacemente), che indica la situazione aggiornata delle sedi e dei singoli corsi, è, in questa prospettiva, ancorata alla necessità dell'orientamento degli studenti, sì che il rapporto costituirà un contributo importante e nuovo per siffatto orientamento di cui fruiranno tutte le classi terminali della scuola secondaria superiore.

La diversificazione delle strutture universitarie, in secondo luogo, attiene a vari aspetti della struttura universitaria, come dimostrano tutte le esperienze straniere: diversificazione della durata dei corsi (ciclo breve, ciclo lungo, dottorato; si tratta di un sistema di diversificazione profondamente integrato all'interno della struttura universitaria); diversificazione del tipo di corsi (a seconda del ciclo nel quale è inserito); diversificazione delle funzioni complessive dell'università (istruzione finalizzata al conseguimento dei diversi titoli di studio; istruzione ricorrente, ossia finalizzata all'aggiornamento di chi è già inserito nel mondo della produzione e del lavoro; istruzione permanente, ossia finalizzata al continuo raccordo con gli altri sistemi di formazione e di informazione culturale, in vista della ele-

vazione del grado di cultura individuale e di gruppo, senza immediati fini professionali).

Questi aspetti essenziali di un sistema diversificato (in contrapposizione alla rigidità attuale che rende non più fruibile il vecchio concetto di università in una società diversa) richiedono ed impongono la adozione di una programmazione nazionale che non sia limitata all'aspetto quantitativo del fenomeno, pur se non si nega la rilevanza di quest'ultimo ed i problemi aperti che esso pone.

Nelle scelte del disegno di legge, infatti, i momenti della programmazione sono molteplici, i punti di affioramento delle decisioni programmatiche sono diversi, proprio perchè in un sistema diversificato la programmazione non può essere compito di un solo soggetto universitario.

L'unicità della politica di programmazione viene certo assicurata nella necessaria direzione che spetta alle sedi politiche (Governo e Parlamento), ma essa viene arricchita di diversi momenti di partecipazione universitaria (Consiglio nazionale universitario, Conferenza dei Rettori, Conferenza triennale sulla ricerca scientifica).

La crisi di identità dell'attuale università è in larga misura riconducibile alla distanza crescente che si è andata realizzando tra le professioni alle quali la vecchia università era funzionale e le nuove professioni di una società moderna, aperta e profondamente integrata nella comunità internazionale.

La ridefinizione degli indirizzi professionali, dunque, è un punto centrale del disegno di riforma, perchè ad esso è strettamente raccordata la possibilità stessa che la identità della nuova università nasca vecchia.

La delega al Governo, con la previsione di una procedura diversa da quella tradizionale, proprio perchè molteplici e più complesse sono le valutazioni da compiere, numerosi i problemi tecnici da affrontare, vaste le rilevazioni da effettuare e indispensabili le verifiche da compiere tratte anche dal mondo professionale, produttivo e so-

ciale, va inquadrata in questa prospettiva e non certo nella logica elusiva del rinvio e deve sollecitare, sin dal dibattito parlamentare, ogni contributo che sia nel senso della novità, della modernità, della constatata necessità rispetto alle esigenze reali della nostra società.

Da questa convinzione generale nasce la proposta relativa alla nuova struttura dipartimentale ed al suo raccordo con i corsi di diploma e di laurea.

La scelta dipartimentale chiama a raccolta tutte le migliori energie dell'Università italiana: essa si presenta come scelta che lascia all'autonomia organizzatrice delle singole Università uno spazio essenziale per modulare la nuova Università sulla base della effettiva consistenza di ciascuna sede e di ciascuna istituzione, pur nei limiti di uniformità di un sistema universitario nazionale.

Nel dipartimento, dunque, viene realizzata la più profonda unità culturale della ricerca e della didattica; in esso sono possibili le aggregazioni del sapere alla luce della ricerca e dei suoi risultati; in esso è possibile ricomporre un tessuto di unità del sapere che viene spesso invocato da chi tenta di vivere il tempo presente con la dimensione dell'universalità della ricerca.

Risulta in tal modo chiaramente la funzione del corso di laurea: sembra indispensabile (senza che ciò sia in contrasto con l'intreccio tra insegnamento e ricerca proprio della organizzazione universitaria) una struttura stabile preposta al coordinamento didattico, tesa — cioè — a garantire da un lato la comprensibilità della struttura universitaria per lo studente nella fase di formazione, dall'altro la credibilità dell'affermazione in virtù della quale il valore del titolo di studio si basa su un contenuto culturale-formativo omogeneo in termini di professionalità, quale che sia la sede universitaria nella quale si è conseguito il titolo stesso.

Non vi è dubbio che la istituzione dei dipartimenti rappresenterà una sorta di fase costituente della nuova Università, sì che tutti coloro che aspirano alla realizzazione di una riforma che incida nella realtà esi-

stente e prepari l'assetto stabile per un lungo arco di tempo hanno occasione per vivere l'impegno presente al più alto livello di creatività e di responsabilità culturale, scientifica, didattica.

L'ampiezza delle innovazioni proposte, la novità dei cambiamenti prefigurati, la ricerca della nuova immagine e della nuova identità dell'Università non sarebbero proponibili o, quanto meno, non potrebbero realizzarsi in concreto, senza il concorso dei docenti vecchi e nuovi.

È evidente che la nuova Università apre spazi finora preclusi all'inventiva, alla capacità di ricerca, al raccordo con la società nazionale. In particolare, la riforma tende a superare i pur vistosi fenomeni di distorta utilizzazione delle risorse umane all'interno dell'attuale struttura universitaria, mediante la più salda consapevolezza dell'appartenenza alla comune istituzione che si dovrà realizzare nel dipartimento.

Infine, la multidimensionalità della funzione del docente universitario (ricerca, didattica, insegnamento diversificato) dovrà costituire il fondamento della diversa utilizzazione del corpo docente sulla scorta delle inclinazioni diverse che i docenti ben possono avere e che, nella nuova struttura universitaria, troveranno possibilità di esplicazione su un piano di pari dignità anche se doverosamente rispettoso dei risultati di accertamenti rigorosi, del peso delle esperienze, della logica della funzionalità nelle assegnazioni dei compiti.

Si dice spesso che l'attuale Università è ormai fatta in modo tale da scoraggiare gli studenti dal comportarsi come tali. In questa affermazione paradossale vi è del vero. Ma la radice del malessere studentesco sembra essere diversa e più profonda. Lo studente universitario vive in pieno la crisi di identità dei vecchi ruoli sociali, la crisi di funzionalità dei vecchi ordinamenti didattici, la crisi di comunicabilità con larga parte del mondo esterno all'università. È stato detto — e molto esattamente — che lo studente di oggi vive la dimensione del presente con una carica quasi angosciosa, sì che l'istituzione universitaria — che gli parla di tradizioni e di progetto — gli

appare non più coordinata alla dimensione umana che egli vive.

Riportare l'Università al contatto con il presente, e lo studente ad apprezzare il valore promozionale del passato e sollecitatorio del progetto, è il vero compito di fronte al quale siamo posti tutti. Ricomporre un quadro di certezze ragionevoli ed accettabili; ricostituire un tessuto diffuso di rispetto reciproco; ricostituire l'unità di tensione ideale tra studenti e docenti indicando il comune impegno nell'interesse di tutta la società: sono compiti della nuova università che possono e debbono far leva sulla passione del giovane, sulla capacità di analizzare i fenomeni con una precisione e con una profondità che altre generazioni spesso non avevano nella età giovanile, nel suo desiderio — legittimo — di essere protagonista del processo educativo che lo concerne.

È a questo studente che la riforma è rivolta, nella convinzione che la violenza distorce e offende la coscienza delle giovani generazioni, tese invece ad un pieno recupero di impegno, di serietà e di rigore, in una società che ha sempre più bisogno di preparazione professionale, ed in una democrazia che ha sempre più bisogno di capacità critica al dialogo ed al confronto, se vuole rimanere libera e stabile.

Il passaggio da un tipo di assistenza scolastica basata sulla erogazione dell'assegno di studio ad un tipo nuovo, basato sulla erogazione di servizi, costituisce l'indicazione di fondo del diritto allo studio per gli studenti universitari. Il ruolo delle Regioni deve essere, anche in questo settore, un ruolo decisivo: attraverso la delega ad esse (nell'ambito della legge n. 382 e, quindi, nello spirito della più completa organicità delle funzioni trasferite o delegate alle Regioni) si ritiene di promuovere un più fecondo rapporto tra Università e territorio, anche se la necessaria dimensione nazionale del sistema di istruzione universitaria impone la garanzia di parametri di accesso all'istruzione e di eguaglianza nelle prestazioni che non possono essere trascurati.

Lo stesso inserimento degli studenti negli organi di governo dell'università avverrà — nell'ampiezza che il disegno prevede — con un profondo significato di responsabilità e di partecipazione.

Il discorso sugli studenti, dunque, è il discorso più delicato e più ricco di prospettive allo stesso tempo, perchè li vede impegnati in un'opera di costruzione e di rafforzamento delle basi della democrazia pluralista del nostro Paese, come del resto pieno del rigore e della serietà degli studi.

Prima di passare all'illustrazione dei singoli articoli del disegno di legge, è dunque opportuno indicare il significato profondo e riassuntivo del disegno di legge presentato al Parlamento: dopo anni di turbamento, di trasformazione e di crescita disordinata e prevalentemente quantitativa, bisogna agire nella consapevolezza che occorre dare una risposta complessiva non più eludibile.

Da tutti è stato giustamente lamentato il decadere dell'università a « fabbrica di esami »; da tutti è stata denunciata la limitata capacità dell'università di far compiere gli studi universitari a quanti si iscrivono; da tutti è stato sottolineato il patologico espandersi del fenomeno dei fuori-corso, come gli usi distorti che sono stati talvolta fatti della flessibilità dei piani di studio.

Ora non ci si può limitare a porre rimedi settoriali: occorre avere una visione d'insieme che permetta all'intero sistema universitario di compiere quel salto di qualità che gli consenta di riprendere il cammino con tutta la società nazionale, omogeneo rispetto ai bisogni della società, aperto alla collaborazione internazionale.

Ambizione del presente disegno di legge è operare per la trasformazione dell'attuale università in un sistema capace di conseguire tali obiettivi.

Nello stesso disegno di legge si provvede altresì, con delega al Governo, alla riforma della istruzione artistica.

L'esigenza di questa riforma è largamente diffusa ed evidente il suo collegamento sia con la riforma della scuola secondaria superiore che con la riforma universitaria.

Si è ritenuto opportuno, pertanto, che la delega al Governo per questa materia avesse collocazione nel presente disegno di legge.

Fatte queste premesse, si passa alla illustrazione degli articoli del testo.

Il Titolo I contiene norme di carattere generale, relative alle finalità, alle funzioni, all'autonomia delle Università.

L'articolo 1 qualifica le Università come istituzioni di alta cultura e sede primaria della ricerca scientifica, aperta alla collaborazione con altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed estere.

L'articolo 2 è relativo allo statuto di ciascuna Università. Esso, oltre a disciplinare strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo, con la indicazione dei dipartimenti, dei corsi di laurea e di diploma, deve prevedere le norme di carattere generale per il funzionamento, nonché le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di Università libere che dovranno adeguare gli statuti entro il terzo anno accademico dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 stabilisce che della denominazione « Università degli studi » possano avvalersi soltanto le Università statali e quelle libere.

Il Titolo II riguarda l'ordinamento didattico delle Università.

L'articolo 5 contiene norme sulla durata e lo svolgimento dell'anno accademico. In particolare, è data facoltà alle Università di organizzare i corsi di studio in due semestri, stabilendo la periodicità degli esami di profitto e di laurea.

L'articolo 6 stabilisce che le Università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario; b) diploma di laurea; c) dottorato di ricerca.

I diplomi universitari e la durata dei relativi corsi sono disciplinati con legge. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, sono stabiliti l'ordinamento dei singoli corsi di diploma e di laurea, gli insegnamenti da inserire obbligatoriamente nei piani di studio individuali ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio professionale, nonché le con-

dizioni per l'accesso ai corsi stessi di durata quadriennale. L'ordinamento degli studi viene indicato nello statuto, in conformità di una tipologia prestabilita.

L'articolo 7 concerne la delega al Governo per la revisione e la istituzione di nuovi corsi di laurea e di diploma. I relativi decreti, da emanare entro due anni, udito il parere di una apposita Commissione parlamentare, terranno conto della esigenza di allineamento ai corrispondenti titoli dei Paesi della Comunità economica europea.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 riguardano il dottorato di ricerca il cui corso di studio viene determinato in 4 anni.

In particolare, l'articolo 8 qualifica il dottorato di ricerca come titolo accademico avente valore nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Stabilisce inoltre le modalità per il conseguimento del dottorato stesso.

Ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca si accede per concorso.

Il numero dei posti che annualmente saranno disponibili per i giovani laureati sarà determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro tenuto conto delle possibilità di assorbimento degli atenei.

Agli iscritti ai corsi per il conseguimento del dottorato sarà corrisposto un assegno di studio a carico del bilancio dello Stato pari al trattamento economico iniziale dei docenti laureati della scuola secondaria.

Viene istituito il Consiglio di ateneo a cui spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'università (articolo 13).

Sono presenti nell'organo, oltre le rappresentanze elettive di tutte le componenti della Università, rappresentanti della Regione nel cui territorio ha sede l'Università, del Comune nonché del CNR e del CNEL (articolo 14).

Al fine di snellire i lavori del Consiglio di ateneo è sembrato utile istituire una giunta esecutiva (articolo 15).

Proseguendo nel processo di democratizzazione degli organi avviato con le « misure urgenti » per le Università si estende l'elettorato attivo per l'elezione del rettore, ora spettante ai soli professori di ruolo, a rap-

presentanza delle altre componenti interne (articolo 17).

Al fine di garantire una corretta gestione amministrativa contabile dell'Università è istituito il collegio dei revisori dei conti, composto da funzionari dei Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione (articolo 18).

L'articolo 19 stabilisce che ogni Università dovrà darsi un proprio regolamento contenente le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile ed interno.

La istituzione del dipartimento, la definizione dei compiti, la composizione e la definizione delle competenze e delle responsabilità dei relativi organi di governo sono disciplinati dagli articoli dal 20 al 28.

In particolare l'articolo 21 prevede che i dipartimenti vengano costituiti nell'ambito delle Università, di norma, secondo una tipologia che viene determinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione e su conforme parere del Consiglio nazionale universitario. Nello stesso provvedimento sono indicati i dipartimenti che concorrono alla organizzazione di ciascun corso di laurea o di diploma. Nello statuto dell'Università sarà contenuta l'indicazione dei dipartimenti che la costituiscono.

Gli organi del dipartimento previsti dall'articolo 22 sono il Consiglio di dipartimento e il direttore del dipartimento.

Nel Consiglio di dipartimento (articolo 23) sono presenti tutte le componenti del mondo universitario.

Il Consiglio di dipartimento contribuisce all'organizzazione didattica e dà impulso alla ricerca scientifica. In particolare, il Consiglio di dipartimento, riunito nella sola componente docente, allargata a tutti i docenti del dipartimento, provvede all'approvazione dei singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca; alle conferme degli incarichi e alla utilizzazione di esperti o incaricati che non siano stati inquadrati nella fascia degli associati; alla richiesta di nuovi posti di ruolo di docente, alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso dei posti e alle relative chiamate; alla distribuzione dei fondi

di ricerca, con la precisazione che ciascun docente ha diritto ad una percentuale dello stanziamento complessivo di cui dispone il dipartimento; alla elaborazione del piano annuale di attività didattica e di ricerca comprendente la determinazione dei compiti di ciascun docente, con il consenso del docente interessato e in stretta connessione con la disciplina o gruppo di discipline per i quali il docente stesso ha superato il concorso o è stato chiamato.

È prevista una diversa partecipazione delle varie componenti a seconda delle materie trattate (articolo 24).

Il Consiglio elegge il direttore del dipartimento tra i professori ordinari appartenenti al dipartimento stesso (articolo 25).

L'articolo 26 istituisce l'assemblea del dipartimento, che è composta da tutto il personale del dipartimento stesso, per discutere la relazione annuale sullo stato della ricerca e della didattica del dipartimento ed il piano di attività per l'anno accademico successivo.

L'articolo 27 è relativo al regolamento interno del dipartimento, che disciplina l'esercizio delle funzioni del dipartimento stesso. Disciplina anche la partecipazione degli studenti all'assemblea del dipartimento medesimo.

L'articolo 28 prevede l'istituzione del Consiglio dei direttori di dipartimento. Le sue funzioni si esplicano nel coordinamento delle attività di ricerca di più dipartimenti e nel formulare proposte in ordine ai problemi di carattere generale che interessano i vari dipartimenti. Esprime parere sulle proposte di modifiche statutarie e su qualsiasi argomento di carattere generale.

Gli articoli 29, 30 e 31 concernono la istituzione, in corrispondenza dei corsi di laurea previsti nei singoli statuti, del consiglio di corso di laurea o di diploma. Le sue funzioni (articolo 29) si concretizzano soprattutto nell'organizzazione dell'attività didattica relativa al singolo corso di laurea o di diploma, ivi compresi l'esame e l'approvazione dei piani di studio. È composto (articolo 30) da tutti i docenti di ruolo del corso di laurea o di diploma e compren-

de rappresentanze degli studenti e del personale non insegnante.

Con l'articolo 32 si istituisce il Consiglio nazionale universitario in sostituzione dell'attuale 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ne fanno parte oltre alle rappresentanze delle componenti interne, rappresentanti delle Regioni, esperti del CNEL, del CNR e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'articolata composizione dell'organo è in funzione anche degli accresciuti compiti che ad esso vengono devoluti, che vanno dalla valutazione dei vari aspetti della vita universitaria ai fini dell'impostazione di una corretta programmazione aderente alle reali necessità del Paese e del suo sviluppo scientifico, culturale ed economico alla formulazione di pareri sugli aspetti più eminentemente tecnici della gestione del personale, dell'ordinamento degli studi e a quanto altro attiene alla organizzazione delle strutture didattiche e scientifiche degli atenei (articolo 33).

Presso il Consiglio nazionale universitario è prevista l'istituzione di una segreteria (articolo 34) nonché di una Corte di disciplina per i provvedimenti disciplinari a carico dei docenti universitari (articolo 35).

Gli articoli 36, 37 e 38 dettano norme sulla costituzione dei nuovi organi universitari e fissano le relative procedure.

Il titolo IV è relativo al personale docente.

L'articolo 40 istituisce il ruolo unitario del personale docente universitario, il quale si articola in due fasce: quella degli ordinari e quella degli associati; a ciascuna delle due fasce si accede per concorso su base nazionale.

L'articolo 41 fissa le dotazioni organiche delle due fasce di docenza.

L'articolo 42 stabilisce che il concorso per docente ordinario è per soli titoli scientifici mentre quello per docente associato è per titoli scientifici e didattici integrato da colloquio.

La composizione delle Commissioni giudicatrici è stabilita dall'articolo 43, che prevede, in sostituzione del sorteggio puro introdotto dalle « misure urgenti », un si-

stema misto di elezioni e di successivo sorreggio.

L'articolo 44 determina i contingenti annuali dei posti di professore ordinario e di associato da assegnare alle università e da mettere successivamente a concorso e fissa le modalità per l'inquadramento nella fascia degli associati degli assistenti ordinari e degli incaricati stabilizzati, nonché, a determinate condizioni, dei tecnici laureati.

L'articolo 45 regola il periodo dello straordinario del docente associato e stabilisce le modalità per la conferma in ruolo che avviene, al termine del secondo anno accademico di effettivo servizio, previo giudizio favorevole di una commissione di tre professori ordinari, nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

L'articolo 46, nel fissare il principio della inamovibilità del docente di ruolo, disciplina la materia dei passaggi da un dipartimento ad altro della stessa Università o di altre Università.

Vengono poi stabiliti i doveri dei docenti. In particolare l'articolo 47 detta norme in merito all'orario di insegnamento e alla residenza. I casi di incompatibilità con l'esercizio di attività commerciali e imprenditoriali e con altri impegni pubblici e privati vengono determinati nell'articolo 48.

Il successivo articolo 49 stabilisce a quali condizioni il docente di ruolo può esercitare libere attività professionali.

L'articolo 50 consente al docente di ruolo la possibilità di svolgere periodi di studio retribuiti fuori del dipartimento, con l'obbligo di comunicarne i risultati al dipartimento di appartenenza; le modalità per l'esercizio di tale facoltà sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

L'articolo 51 contiene la delega al Governo, sentita una apposita commissione, per l'ordinamento e la revisione della struttura delle carriere nonché per la determinazione del trattamento economico, stabilendone i principi e i criteri direttivi. La delega si estende inoltre alla determinazione delle piante organiche del personale non docente e al loro aggiornamento, alla mobilità e al reclutamento dello stesso personale, e ad

ogni altro aspetto del relativo stato giuridico. Appositi organi assorbiranno presso ogni ateneo le competenze degli organi centrali.

L'articolo 52 sopprime gli incarichi di insegnamento, fa cessare gli effetti della stabilizzazione e consente agli incaricati che non siano stati inquadrati nella fascia dei docenti associati, la possibilità di usufruire dell'incarico per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Per particolari esigenze le università si potranno avvalere per periodi limitati di docenti stranieri e di esperti particolarmente qualificati.

L'articolo 53 sopprime gli assegni biennali di formazione scientifica e didattica previsti dall'articolo 6 delle « misure urgenti ».

L'articolo 54 stabilisce che, allo scadere del quadriennio, i titolari di contratti possono, previo parere favorevole del consiglio di facoltà, ottenere la conferma dei contratti stessi fino all'espletamento dei primi tre concorsi a posti di docente associato.

I docenti di ruolo di altri ordini di scuola, titolari di contratto, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa con assegni, per la durata del contratto stesso, con perdita del trattamento economico previsto per il contratto.

Inoltre è prorogata la durata degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica.

L'articolo 55 prevede l'istituzione — sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione — di un unico capitolo denominato « Spesa per la ricerca scientifica universitaria », e le modalità per la ripartizione delle somme.

Una quota degli stanziamenti annui può essere destinata per il finanziamento di programmi di ricerca di rilevante importanza e per la istituzione e il potenziamento di consorzi tra le Università o di istituti nazionali universitari di ricerca per gruppi di discipline omogenee.

Al fine di valutare periodicamente le esigenze della ricerca scientifica e di individuare le linee di sviluppo nonché i possi-

bili collegamenti con la programmazione economica, l'articolo 56 istituisce una conferenza triennale dell'Università.

In materia di diritto allo studio, l'articolo 57 prevede la delega alle Regioni di funzioni amministrative in materia di opere universitarie. La stessa norma prevede la presentazione di un disegno di legge organico al Parlamento in materia.

L'articolo 58 mentre amplia e meglio definisce i casi in cui è possibile accordare l'esonero dal pagamento delle tasse, sovrattasse e contributi universitari, procede ad una revisione dell'importo delle stesse.

Gli articoli 59 e 60 concernono la prima costituzione del Consiglio nazionale universitario e la costituzione transitoria degli altri organi dell'università.

L'articolo 61 disciplina la fase sperimentale di attuazione dei dipartimenti.

L'articolo 62 è relativo alla istituzione della Conferenza nazionale dei rettori, dotata di personalità giuridica, e con compiti di proposta e di informazione.

Il Titolo VI è dedicato al riordinamento delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia di danza.

Le disposizioni contenute nel Titolo VI assumono la forma di norme di delega allo scopo di poter meglio fronteggiare il complesso e vasto lavoro di definizione delle questioni giuridiche e tecniche connesse con il riordinamento degli istituti di cui trattasi e con il trapasso dall'attuale al nuovo ordinamento.

Per la predisposizione dei provvedimenti delegati, è prevista all'articolo 63 la nomina di una commissione parlamentare integrata con rappresentanti dei sindacati e con esperti del settore.

L'articolo 64 stabilisce i principi e i criteri per il riordinamento delle Accademie di belle arti.

E da osservare al riguardo che proprio su tale istituzione si concentrano con maggiore intensità le attese e le richieste di interventi innovatori, che si appuntano essenzialmente sul riconoscimento della loro collocazione nella fascia superiore, cioè universitaria, degli studi e sul riconoscimen-

to altresì dei modi peculiari e atipici delle istituzioni medesime.

Per tali considerazioni, mentre si prevede, da una parte, l'estensione all'Accademia di belle arti della normativa prevista per le università in materia di stato giuridico ed economico, del personale docente e non docente, di ordinamento dei ruoli e di determinazione degli organici, viene espressamente chiarito, dall'altra, che la normativa delegata dovrà tener conto della « specificità della struttura » e delle « specifiche esigenze » delle Accademie, in particolare per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento degli organi di governo.

Nel determinare il nuovo ordinamento delle Accademie di belle arti, che si configureranno come istituzioni universitarie articolate su più corsi, si dovrà avere riguardo anche alla sperimentazione degli Istituti superiori per le industrie artistiche; ciò apre interessanti prospettive sulla necessità che le istituzioni di cui trattasi vengano, una volta riordinate, poste nelle migliori condizioni:

a) per costituirsi come centri di elaborazione critica di alta cultura plastica e figurativa;

b) per tener conto nel campo del perfezionamento nell'esercizio dell'arte delle mutate esigenze, sia tecnologiche sia socio-culturali, della produzione e della funzione artistica;

c) per offrire le naturali strutture formative a livello superiore delle forze destinate a costituire i quadri docenti dell'istruzione artistica nelle scuole specialistiche e in quelle comuni.

All'articolo 65 si dettano i principi e i criteri direttivi per il riordinamento dei Conservatori di musica e delle scuole medie annesse. Si prevede, anzitutto, la graduale soppressione delle attuali scuole medie annesse e la loro sostituzione con scuole medie ad orientamento musicale, presso le quali potranno altresì funzionare corsi propedeutici per fanciulli dagli 8 agli 11 anni.

Per quanto concerne i Conservatori di musica, si ribadisce l'esigenza sia di assicurare l'unitarietà di struttura sia di articolare tale struttura in corrispondenza dei due livelli di istruzione secondaria superiore e di istruzione superiore. Si prevede, infatti, che i Conservatori dotati di personalità giuridica e di autonomia siano costituiti da corsi quinquennali di scuola superiore secondaria con area specifica delle arti e da un istituto superiore di musica della durata di almeno 3 anni.

L'istituzione dei corsi quinquennali di istruzione secondaria superiore corrisponde all'esigenza da tutti avvertita di assicurare agli allievi una adeguata maturazione dei propri interessi culturali oltre che specificamente musicali.

L'Istituto superiore di musica, chiaramente collocato nella fascia universitaria degli studi, si ispira alla urgente necessità che il nuovo Conservatorio di musica, lungi dall'essere una struttura unifunzionale, rivolta unicamente ad assicurare il « mestiere di musicista », cioè il possesso, più o meno perfezionato, della mera tecnica esecutiva strumentale o vocale, aggiunga a tale funzione quella di formare i quadri docenti dell'istruzione e della educazione in generale e di costituirsi come centro di elaborazione critica di cultura musicale ad alto livello oltre che di diffusione e di animazione delle attività musicali nei più diversi ambiti sociali.

I ruoli del personale docente dei Conservatori saranno distinti per le scuole secondarie musicali e per gli Istituti superiori, tenendo presente che in questi ultimi ruoli, oltre ai docenti di insegnamenti culturali

e musicali propri dell'area degli istituti superiori, saranno compresi i docenti di insegnamenti musicali che, impartiti nelle scuole secondarie superiori, si sviluppano organicamente negli istituti.

Ai docenti di questi ultimi si estendono le norme di stato giuridico ed economico dei docenti universitari.

Dovendosi mantenere, come si è detto, la unitarietà di struttura del nuovo Conservatorio di musica, si prevedono organi collegiali comuni ai due livelli (consiglio di conservatorio e giunta esecutiva, la cui istituzione peraltro è facoltativa) e l'assegnazione al direttore del conservatorio, eletto dal personale docente dell'istituto superiore tra i docenti di ruolo, anche delle funzioni di preside della scuola secondaria superiore musicale.

Per il riordinamento dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza, si osserveranno rispettivamente i principi e i criteri direttivi, di cui ai precedenti articoli 64-65.

Tra le disposizioni comuni alle Accademie e ai Conservatori, di cui all'articolo 67, sono da sottolineare quelle relative all'integrazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale universitario e quelle che garantiscono strumenti più flessibili per adeguare gli ordinamenti didattici, i piani di studi e le piante organiche alle mutate esigenze che dovessero presentarsi dopo la prima attuazione del nuovo ordinamento.

L'articolo 68 reca la norma finanziaria mentre con l'articolo 69 si dispone l'abrogazione di tutte le norme in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Finalità, funzioni,
autonomia delle Università)*

Le Università sono istituzioni di alta cultura e costituiscono la sede primaria della ricerca scientifica.

Le Università organizzano la propria attività scientifica, didattica e culturale anche ai fini della preparazione professionale. Esse concorrono allo sviluppo culturale, scientifico, tecnico ed economico del Paese, stabilendo opportune forme di collaborazione con le altre istituzioni scientifiche e culturali, nazionali ed estere, con gli altri organi dello Stato e con enti anche a carattere territoriale; promuovono ed attuano attività di educazione ricorrente e permanente.

Le Università sono enti di diritto pubblico con proprio ordinamento che ne assicura l'autonomia didattica, di ricerca scientifica e di gestione secondo i principi fissati nella Costituzione e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 2.

(Autonomia e statuto)

Nell'ambito delle disposizioni di legge lo statuto di ciascuna Università contiene l'indicazione dei dipartimenti, dei corsi di laurea e di diploma costituenti le strutture didattiche e di ricerca dell'ateneo. In esso vengono dettate altresì le norme di carattere generale necessarie per il funzionamento e stabilite le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio di ateneo su parere del Consiglio dei direttori di dipartimento integrato dai presidi dei cor-

si di laurea o di diploma ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Per le modifiche degli statuti si adottano le medesime procedure.

Art. 3.

(Università libere)

Gli statuti delle Università libere che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti saranno modificati entro il terzo anno accademico dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Università libere possono conservare, quale organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'università, il Consiglio di amministrazione. In tale ipotesi, composizione e competenze degli altri organi accademici sono determinate dai rispettivi statuti nel rispetto dei principi informativi della presente legge.

Art. 4.

(Denominazione delle Università)

Le denominazioni di « Università degli studi » e « Istituti superiori di studi universitari » possono essere usate soltanto dalle Università e dagli istituti superiori di studi universitari statali o liberi.

TITOLO II

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 5.

(Durata dell'anno accademico)

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

È data facoltà alle Università di organizzare i corsi di studio in due semestri e di stabilire la periodicità degli esami di profitto e di laurea.

Art. 6.

(Ordinamento didattico)

Le Università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario; b) diploma di laurea; c) dottorato di ricerca.

I diplomi universitari e i diplomi di laurea e la durata dei relativi corsi sono stabiliti dalla legge.

L'ordinamento dei singoli corsi di diploma e di laurea, la determinazione degli insegnamenti da inserire obbligatoriamente nei piani di studio individuali ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio professionale, nonché le condizioni per l'accesso ai corsi stessi, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il dottorato di ricerca si consegue presso il dipartimento. La durata è fissata in quattro anni. L'ordinamento degli studi viene indicato nello statuto delle Università, in conformità della tipologia stabilita con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Art. 7.

(Delega al Governo per la revisione e la istituzione di corsi di laurea e di diploma)

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria per disciplinare:

a) l'istituzione di nuovi tipi di laurea o di diploma al fine di corrispondere ad effettive esigenze della ricerca, del mondo economico produttivo e dei servizi sociali e al diverso livello di preparazione tecnico-professionale che tali esigenze richiedono. Sarà istituito il corso di laurea in scienze motorie di durata quadriennale in sostituzione degli attuali ISEF;

b) la fusione dei tipi di laurea o di diploma quando ciò, anche in relazione alla soppressione delle facoltà, appaia opportuno tenuto conto della sostanziale identità dei settori di insegnamento e di ricerca che costituiscono la caratterizzazione di ogni tipo di laurea o di diploma pur nella diversità di specifici indirizzi;

c) la soppressione dei tipi di laurea o di diploma che risultino non più rispondenti alla crescita culturale e socio-economica del Paese;

d) la durata dei singoli corsi di diploma e di laurea, nonché le modalità per la prosecuzione degli studi nei corsi di laurea da parte di coloro che conseguono il diploma universitario o il diploma negli istituti post-secondari;

e) le modalità per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale, prevedendosi per tutte le libere professioni un periodo obbligatorio di tirocinio.

Nell'adozione dei predetti decreti si dovrà tenere conto anche dell'esigenza di allineamento ai corrispondenti titoli professionali dei Paesi della Comunità economica europea anche al fine di realizzare la libertà di stabilimento delle persone nell'area comunitaria.

Le norme delegate saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente a seconda del settore professionale cui si riferisce ciascuno dei decreti, udito il parere di una commissione così composta:

a) 12 senatori e 12 deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi;

b) 5 esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione su terne proposte dal Consiglio nazionale universitario;

c) 5 esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche;

d) 6 esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

e) 4 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale universitario nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Art. 8.

(Dottorato di ricerca)

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica avente valore nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso viene conseguito nel dipartimento da coloro che, ottenuta l'ammissione ai sensi del successivo articolo 9, vi abbiano svolto le prescritte attività di studio e di ricerca.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato a verifiche annuali degli studi compiuti e delle ricerche in corso.

L'esito negativo dell'accertamento comporta l'esclusione dai corsi e la perdita dell'assegno di cui al successivo articolo 10.

Al termine del periodo previsto si sostiene un colloquio davanti ad una commissione composta da 5 docenti di cui 3 ordinari e 2 associati.

Un docente ordinario e un docente associato sono designati dal dipartimento di appartenenza; gli altri 3 docenti, appartenenti ad altrettanti dipartimenti uguali o affini di altre università, sono scelti per sorteggio. Il colloquio verte sulle ricerche effettuate ed i risultati conseguiti.

A coloro che superano il colloquio e ai cui lavori viene riconosciuto valore scientifico, è conferito dal dipartimento il titolo di **dottore di ricerca**.

Il dottorato di ricerca è titolo valutabile nei concorsi a posti di docente universitario e nei concorsi indetti da enti di ricerca,

da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici.

Oltre che nel dipartimento, il dottorato di ricerca può essere conseguito anche presso la Scuola superiore normale di Pisa.

Art. 9.

(Ammissione al dottorato di ricerca)

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i contingenti dei posti da ripartire tra i dipartimenti per ciascun anno accademico.

La determinazione del contingente annuo sarà effettuata in rapporto alle effettive possibilità di assorbimento delle Università.

La ripartizione tra gli atenei e i dipartimenti verrà effettuata dal Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

L'ammissione ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato al superamento di apposito concorso, indetto con decreto rettorale, consistente in una prova scritta ed in un colloquio che si svolgerà secondo modalità stabilite nel bando di concorso.

La Commissione giudicatrice di ciascun concorso, nominata con decreto rettorale, è composta di cinque docenti universitari di cui tre professori ordinari e due associati delle discipline o gruppo di discipline per cui viene indetto il concorso designati dalle rispettive componenti del Consiglio di dipartimento.

Art. 10.

(Assegni di ricerca)

Ai vincitori del concorso di cui al precedente articolo 9 spetta, a carico del bilancio dello Stato, un assegno forfettario di importo annuo pari al trattamento economico complessivo iniziale lordo spettante al 1° gennaio di ogni anno al docente di scuola secondaria. La corresponsione è effettuata in rate mensili di uguale ammontare.

A coloro che conseguono il dottorato di ricerca l'assegno può essere confermato per un biennio su motivata deliberazione del Consiglio di dipartimento riunito nella sola componente docente. In tal caso l'assegno mensile viene maggiorato del 15 per cento.

I vincitori dei concorsi, di cui al precedente articolo 9, e coloro ai quali sia stato prorogato l'assegno, ai sensi del secondo comma del presente articolo, hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione, propria e dei familiari a carico che non beneficiano di altre forme di previdenza, all'INPS e all'ENPDEP a cura dell'Università. Le relative spese fanno carico sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

(Attività per il conseguimento del dottorato di ricerca)

Gli iscritti al dottorato di ricerca svolgono attività di studio e di ricerca ai fini della loro preparazione scientifica e formazione all'insegnamento. Esclusivamente ai fini suddetti collaborano con i docenti alla organizzazione di seminari ed alle esercitazioni degli studenti dei corsi di laurea o di diploma.

Gli iscritti al dottorato di ricerca non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti.

Il Consiglio di dipartimento stabilisce i modi di adempimento dei compiti assegnati agli iscritti al dottorato di ricerca.

Gli iscritti al dottorato di ricerca possono essere autorizzati dal Consiglio di dipartimento a svolgere attività per un anno presso università straniere o enti nazionali di ricerca. Il Consiglio di dipartimento può consentire la proroga per un secondo anno se lo stato delle ricerche in corso rende indispensabile l'ulteriore permanenza del ricercatore all'estero o presso l'ente nazionale di ricerca. Quando l'attività si svolge all'estero l'assegno mensile viene maggiorato del 50 per cento.

TITOLO III

ISTITUZIONE E RIORDINAMENTO
DEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 12.

(Organi dell'Università)

Sono organi dell'Università:

- 1) il Rettore;
- 2) il Consiglio di ateneo e relativa giunta;
- 3) il Collegio dei revisori;
- 4) il Consiglio di dipartimento e relativi direttori di dipartimento, il Collegio dei direttori di dipartimento;
- 5) i Consigli di corsi di laurea o di diploma e relativi presidi.

Art. 13.

(Consiglio di ateneo)

Al Consiglio di ateneo spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università.

In particolare il Consiglio di ateneo esercita le seguenti funzioni:

- 1) delibera sul bilancio di previsione, sulle eventuali variazioni allo stesso e sul conto consuntivo;
- 2) provvede alla ripartizione dei fondi di dotazione per la ricerca scientifica tra i dipartimenti, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento;
- 3) esamina le proposte di modifica dello statuto e delibera sulle stesse, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento integrato dai presidi dei corsi di laurea o di diploma;
- 4) provvede alla organizzazione dei servizi amministrativi centrali, dei dipartimenti e dei corsi di laurea o di diploma, alla dotazione dei locali e delle attrezzature a favore dei dipartimenti e alla ripartizione presso gli stessi, secondo le esigenze, del perso-

nale non docente, tecnico, amministrativo, esecutivo ed ausiliario;

5) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile dell'università;

6) delibera su tutti i provvedimenti che interessano la gestione amministrativa, patrimoniale e finanziaria dell'Università che non rientrano nella competenza di altri organi;

7) discute ed approva la relazione annuale del rettore sullo stato della ricerca e della didattica nell'Università;

8) esercita ogni altra competenza attribuitagli da leggi o regolamenti.

Art. 14.

(Composizione del Consiglio di ateneo)

Il Consiglio di ateneo è composto da:

- a) il Rettore che lo presiede;
- b) il pro-rettore;
- c) 18 docenti di ruolo di cui 9 professori ordinari e 9 associati;
- d) 8 studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea o di diploma eletti dagli studenti facenti parte dei Consigli dei corsi di laurea o di diploma e dei Consigli di dipartimento;
- e) 2 rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca;
- f) 5 rappresentanti del personale non docente;
- g) 1 rappresentante della Regione in cui ha sede l'Università;
- h) 1 rappresentante del Comune in cui ha sede l'Università;
- i) 1 membro nominato, su terna proposta dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei beni culturali e ambientali;
- l) 3 membri nominati, su terne proposte dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Ministro della pubblica istru-

zione in rappresentanza dei lavoratori dipendenti ed autonomi e degli imprenditori;

m) 1 rappresentante del Governo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione;

n) il direttore amministrativo.

Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

I componenti di cui alle lettere c), e) ed f) sono eletti dalle rispettive componenti.

Le modalità per le elezioni delle componenti di cui al precedente comma e degli studenti sono stabilite dal regolamento dell'Università.

Il Consiglio di ateneo dura in carica tre anni, tranne i rappresentanti degli studenti e degli iscritti al dottorato di ricerca che sono rinnovati ogni biennio.

Il Consiglio è convocato dal Rettore almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 15.

(Giunta d'ateneo)

Il Consiglio di ateneo elegge nel suo seno una Giunta di 10 membri così composta:

- a) 2 professori ordinari;
- b) 2 professori associati;
- c) 1 rappresentante degli iscritti al dottorato di ricerca;
- d) 1 rappresentante degli studenti;
- e) 1 rappresentante del personale non docente;
- f) il rappresentante della Regione;
- g) il rappresentante del Comune;
- h) il direttore amministrativo.

Della Giunta fa parte il Rettore che la presiede. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal pro-rettore.

La Giunta prepara i lavori del Consiglio di ateneo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, delibera, in via di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio salvo ratifica da parte del Con-

siglio che, a tal fine, deve essere immediatamente convocato.

La Giunta non può deliberare in via di urgenza sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 13.

Art. 16.

(Il Rettore)

Il Rettore assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di ricerca e d'insegnamento dell'Università; presiede alla gestione unitaria dell'Università di cui ha la rappresentanza legale; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di ateneo e della relativa Giunta; adotta nei confronti del personale docente, non docente e degli studenti i provvedimenti che gli siano attribuiti da leggi e regolamenti; tiene i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione, con gli enti locali e con gli altri enti e organismi interessati ai problemi dell'istruzione universitaria; adotta ogni altro provvedimento rientrando nelle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento del Rettore, le sue funzioni sono esercitate dal pro-rettore al quale possono essere delegate funzioni attinenti ai servizi amministrativi e contabili.

Il Rettore può, a domanda, essere esonerato dall'insegnamento.

Art. 17.

(Elezioni del Rettore)

Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre convocazioni; in caso di mancata elezione si procederà col sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Fanno parte del corpo elettorale per la elezione del Rettore tutti i docenti nonchè i rappresentanti degli studenti, degli iscritti al dottorato di ricerca e del personale non docente eletti nei Consigli di dipartimento e nel Consiglio di ateneo.

Il Rettore dura in carica tre anni.

Art. 18.

(Collegio dei revisori dei conti)

Presso ogni Università è istituito un Collegio dei revisori dei conti composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica 3 anni.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori svolgono le medesime funzioni presso le Opere universitarie.

Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di ateneo e del Consiglio di amministrazione delle opere universitarie.

Art. 19.

(Regolamento interno dell'ateneo)

Ogni Università ha un regolamento proprio in cui sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile ed interno dell'Università.

Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del Consiglio di ateneo, uditi il Consiglio dei direttori di dipartimento, i Consigli di dipartimento e i Consigli dei corsi di laurea o di diploma interessati, ed è approvato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella prima applicazione della presente legge ogni Università dovrà deliberare il proprio regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 20.

(Dipartimento)

Il dipartimento organizza una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento aventi

finalità e caratteristiche comuni; disciplina le attività di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca; concorre alla organizzazione degli insegnamenti per i corsi di laurea o di diploma.

Il dipartimento dispone di personale docente, tecnico e non docente, di mezzi, attrezzature e fondi che amministra e gestisce nel rispetto delle norme previste nella presente legge, nello statuto e nel regolamento di ciascuna Università.

Art. 21.

(Costituzione dei dipartimenti)

I tipi di dipartimento che di regola possono essere istituiti nelle Università con l'indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento essenziali per caratterizzarli vengono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Nello stesso provvedimento sono indicati i dipartimenti che concorrono all'organizzazione di ciascun corso di laurea o di diploma.

Per ogni pluralità di settori di ricerca e di insegnamento avente caratteristiche comuni non può essere costituito in ciascun ateneo più di un dipartimento, salvo motivata richiesta dell'Università.

Lo statuto dell'Università contiene l'indicazione dei dipartimenti che la costituiscono, corrispondenti, di regola, ai tipi indicati nel provvedimento di cui al primo comma del presente articolo.

Lo statuto può prevedere l'inserimento nei dipartimenti di ulteriori settori anche se presenti in altri dipartimenti della stessa Università.

Ove ricorrano particolari esigenze scientifiche può essere autorizzata, su richiesta dell'Università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, l'istituzione temporanea di centri interdisciplinari di ricerca finalizzati alla realizzazione di particolari progetti.

Art. 22.

(Organi del dipartimento)

Sono organi del dipartimento:

- 1) il Consiglio di dipartimento;
- 2) il Direttore del dipartimento.

Art. 23.

(Composizione del consiglio di dipartimento)

Il Consiglio di dipartimento è costituito da tutti i professori ordinari e da un numero non superiore di docenti associati eletti dalla corrispondente componente.

Fanno altresì parte del Consiglio di dipartimento rappresentanze elette degli iscritti al dottorato di ricerca, del personale tecnico, del personale non docente e degli studenti iscritti ai corsi di laurea facenti capo al dipartimento in misura globalmente pari al 30 per cento della complessiva componente docente, attribuendosi il 40 per cento agli iscritti al dottorato di ricerca, il 25 per cento al personale tecnico, il 20 per cento al personale non insegnante e il 15 per cento agli studenti.

È in ogni caso garantita la presenza di almeno un rappresentante delle componenti di cui al precedente comma. La frazione superiore allo 0,50 è arrotondata all'unità.

Qualora i professori ordinari superino il numero di 20, il Consiglio di dipartimento viene costituito con un numero di membri non superiore a 55, attribuendosi 20 posti a rappresentanti eletti dei professori ordinari, 20 posti a rappresentanti eletti dei docenti associati, 4 posti ai rappresentanti eletti degli iscritti al dottorato di ricerca, 3 posti ai rappresentanti eletti del personale tecnico, 3 posti ai rappresentanti eletti del personale non insegnante e 5 posti ai rappresentanti eletti degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di diploma facenti capo al dipartimento.

Gli studenti debbono dichiarare preventivamente a quale dipartimento con il corso di laurea o di diploma seguito intendono afferire ai fini delle elezioni della rappresentanza di cui al precedente comma.

Ai lavori del Consiglio partecipa con funzione di segretario e con voto consultivo il responsabile dei servizi amministrativi del dipartimento.

La durata del Consiglio di dipartimento è fissata in tre anni accademici.

Art. 24.

(Competenze del Consiglio di dipartimento)

Il Consiglio di dipartimento esercita le seguenti funzioni:

1) formula annualmente al Consiglio di ateneo richieste di finanziamenti sulla base di un programma di sviluppo e potenziamento della ricerca e della didattica nell'ambito dipartimentale;

2) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento nonchè per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

3) approva annualmente il rendiconto della gestione dei fondi assegnati al dipartimento stesso da inviare al Consiglio di ateneo;

4) avanza al Consiglio di ateneo le richieste di personale tecnico e non docente;

5) formula proposte e pareri obbligatori in ordine alle modifiche statutarie, tenuto conto dei pareri dei Consigli di corso di laurea o di diploma di cui al n. 2 del secondo comma dell'articolo 29;

6) propone al Consiglio di ateneo la stipula di contratti, di convenzioni e di accordi con amministrazioni pubbliche, con enti e con privati;

7) approva la relazione annuale sullo stato della ricerca e della didattica nel dipartimento predisposta dal direttore, dopo che sia stata discussa dall'Assemblea di dipartimento.

Il Consiglio di dipartimento, riunito nella sola componente docente, allargata a tutti i docenti del dipartimento, provvede:

a) all'approvazione dei singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca;

b) alle conferme degli incarichi e alla utilizzazione di esperti o docenti in applicazione dell'articolo 52;

c) sentito il Consiglio di corso di laurea o di diploma interessato, alla richiesta di nuovi posti di ruolo di docente, alla dichiarazione di vacanza, alla messa a concorso dei posti e alle relative chiamate. Nel caso trattisi di posti di professore ordinario, e in ogni caso quando trattisi di questioni attinenti alla persona dei professori ordinari, i consigli deliberano con la sola presenza dei professori ordinari;

d) alla distribuzione dei fondi di ricerca in relazione ai piani presentati dal singolo docente o da gruppi di docenti. Il docente, che ritenga le decisioni del dipartimento lesive della propria libertà di ricerca, ha diritto, per l'attuazione del piano proposto, previa motivata domanda, ad una percentuale dello stanziamento complessivo di cui dispone il dipartimento, fissata in sede di determinazione dei criteri di cui al n. 2) del precedente primo comma;

e) alla elaborazione del piano annuale di attività didattica e di ricerca comprendente la determinazione dei compiti di ciascun docente. Tale determinazione, al fine di garantire la piena libertà di insegnamento e di ricerca, deve avvenire con il consenso dell'interessato ed in stretta connessione con la disciplina o il gruppo di discipline per le quali il docente ha superato il concorso o è stato chiamato. Dovrà altresì considerare particolarmente, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di laurea e di diploma e dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, l'esperienza didattica e la produzione scientifica dei singoli docenti e salvaguardare le ricerche in corso.

Nessun docente può comunque essere distolto, senza il suo consenso, dall'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline per cui è stato chiamato.

Nella materia di cui alla lettera d) partecipano anche i tecnici. Nelle materie di cui alle lettere d) ed e) il voto deliberante spetta solo ai docenti che siano membri del

Consiglio di dipartimento ai sensi del precedente articolo 23.

Il Consiglio di dipartimento viene convocato dal direttore almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Art. 25.

(Direttore del dipartimento)

Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori ordinari appartenenti al dipartimento, a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa in successiva convocazione. Resta in carica per la durata del Consiglio e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Direttore presiede il Consiglio, promuove e coordina le attività del dipartimento; assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto nell'ambito del dipartimento; tiene i rapporti con gli altri organi accademici; rilascia gli attestati di frequenza dei corsi di educazione ricorrente e permanente; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; compila annualmente una relazione sullo stato della ricerca e della didattica nel dipartimento e la invia, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di dipartimento, al Consiglio di ateneo.

Art. 26.

(Assemblea del dipartimento)

Ogni anno il Direttore del dipartimento convoca l'assemblea di tutto il personale del dipartimento per illustrare e discutere la relazione di cui al precedente articolo e il piano di attività per l'anno accademico successivo.

Art. 27.

(Regolamento interno dei dipartimenti)

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento

interno deliberato dal Consiglio di dipartimento ed emanato dal Rettore su conforme parere del Consiglio di ateneo. Il regolamento disciplina anche la partecipazione degli studenti all'Assemblea di dipartimento.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto dell'ateneo.

Art. 28.

(Consiglio dei direttori di dipartimento)

Il Consiglio dei direttori di dipartimento è costituito dai direttori dei dipartimenti. Esso è presieduto dal Rettore.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- 1) coordina le attività di ricerca che interessano più dipartimenti;
- 2) formula proposte al Consiglio di ateneo in ordine ai problemi amministrativi e finanziari che interessano più dipartimenti;
- 3) esprime parere sulle proposte di modifiche statutarie;
- 4) dà parere intorno a qualsiasi argomento di carattere generale che il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Il Rettore convoca il Consiglio almeno una volta ogni trimestre. Il Consiglio deve essere inoltre convocato ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 29.

(Consiglio di corso di laurea o di diploma)

In corrispondenza ai corsi di laurea o di diploma previsti nello statuto sono istituiti i Consigli di corso di laurea o di diploma.

Il Consiglio di corso di laurea o di diploma esercita le seguenti funzioni:

- 1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;
- 2) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti al corso di laurea ed ai corsi di diploma;

3) propone ai Consigli di dipartimento l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

4) concorda con i dipartimenti interessati l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività d'insegnamento ed il loro coordinamento con le attività di ricerca;

5) esamina ed approva i piani di studio che gli studenti devono svolgere per il conseguimento della laurea o del diploma.

Art. 30.

(Composizione del Consiglio di corso di laurea o di diploma)

Il Consiglio di corso di laurea o di diploma è composto dai docenti di ruolo del corso di laurea o di diploma.

Fanno altresì parte del Consiglio:

a) una rappresentanza degli studenti in ragione di dieci eletti qualora il numero degli iscritti al corso di laurea o di diploma sia inferiore a duemila e di quindici quando gli iscritti siano più di duemila;

b) cinque rappresentanti del personale non insegnante addetto ai servizi del corso di laurea o di diploma.

I componenti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono eletti dalle rispettive categorie secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo 39 e durano in carica, rispettivamente, due e tre anni.

Art. 31.

(Preside del corso di laurea o di diploma)

Il Preside del corso di laurea o di diploma è eletto dal Consiglio del corso di laurea o di diploma, nel suo seno, tra i docenti di ruolo del corso medesimo, a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa in convocazione successiva.

Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere immediatamente rieletto una volta sola.

Egli assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di insegnamento del corso; assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio del corso; presiede il Consiglio stesso; tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università; vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento nell'ambito del corso; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 32.

(Istituzione e composizione del Consiglio nazionale universitario)

È istituito il Consiglio nazionale universitario.

Il Consiglio nazionale universitario è composto dal Ministro della pubblica istruzione che lo presiede e da:

- a) 50 rappresentanti dei docenti di cui 30 ordinari e 20 associati;
- b) 8 rappresentanti degli studenti;
- c) 6 rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca;
- d) 6 rappresentanti del personale non docente;
- e) 5 rappresentanti delle Regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- f) 6 esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- g) 3 esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- h) 2 membri eletti nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 21 saranno determinati i raggruppamenti di discipline per la ripartizione dei posti di cui alla precedente lettera a), al fine di assicurare la rappresentanza dei docenti appartenenti ai diversi settori di insegnamento e di ricerca.

Il Consiglio nazionale universitario dura in carica 4 anni. Le componenti studentesca e degli iscritti al dottorato di ricerca si rinnovano ogni due anni.

Nessun membro può far parte del Consiglio per più di due volte consecutive.

Il corpo elettorale per la elezione dei rappresentanti delle componenti di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* è costituito dagli appartenenti alla rispettiva componente. Gli studenti sono eletti dalle rappresentanze studentesche nei Consigli di ateneo.

Nella prima seduta il Consiglio nazionale universitario elegge tra i docenti ordinari il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

In aggiunta ai docenti di cui alla lettera *a)* il Ministro della pubblica istruzione nomina un docente di ruolo in rappresentanza delle Università libere, nei casi in cui nessun docente appartenente a tali Università sia stato eletto.

Art. 33.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario)

Il Consiglio nazionale universitario esercita le seguenti funzioni:

a) formula un rapporto annuale sulle università, con particolare riferimento:

alla programmazione delle sedi e delle strutture universitarie;

ai problemi di organizzazione e di potenziamento della ricerca scientifica ed a quelli della cooperazione universitaria e scientifica comunitaria ed internazionale;

ai problemi del diritto allo studio, dell'orientamento e all'andamento delle iscrizioni e della conclusione dei corsi di studio in riferimento alle previsioni di assorbimento da parte del sistema produttivo e sociale di nuovi laureati e diplomati;

ai problemi della didattica;

ai problemi dell'aggiornamento professionale e dell'educazione ricorrente e permanente;

b) formula proposte per la determinazione dei dipartimenti;

c) formula pareri per la revisione e la istituzione dei corsi di laurea o di diploma;

d) formula proposte per la determinazione dei piani di studio relativi ai corsi di laurea o di diploma indicando i dipartimenti che concorrono all'attuazione di tali piani di studio;

e) formula pareri in ordine alle modalità e alle condizioni di accesso ai corsi di laurea o di diploma;

f) esprime parere sulle istituzioni di nuove Università;

g) esprime parere sulla ripartizione dei posti di personale docente e di quelli relativi al dottorato di ricerca tra i dipartimenti e del personale non docente e tecnico tra le Università;

h) determina i criteri generali per la distribuzione tra le Università dei fondi destinati al funzionamento e alla ricerca scientifica.

Esercita, inoltre, tutte le funzioni già attribuite alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio nazionale universitario si riunisce nella composizione limitata ai soli docenti e delibera con la partecipazione dei soli professori ordinari se trattasi di professori ordinari.

Art. 34.

*(Segreteria del Consiglio nazionale
universitario)*

Al Consiglio nazionale universitario sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente e cinque funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione per l'espletamento delle funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle

dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per il funzionamento degli uffici.

Art. 35.

(Corte di disciplina)

Per i provvedimenti disciplinari a carico dei docenti universitari il Consiglio nazionale universitario elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente del Consiglio nazionale universitario che la presiede, da 6 membri effettivi di cui 4 professori ordinari e 2 professori associati e da altrettanti membri supplenti.

La Corte delibera con la partecipazione dei quattro membri professori ordinari più il presidente se si procede nei confronti di professori ordinari e con la partecipazione dei due professori associati e di due professori ordinari estratti a sorte se si procede nei confronti di professori associati.

Le funzioni di relatore in seno alla Corte di disciplina sono assolve da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

Nel caso di concorso di professore ordinario e associato nella stessa infrazione, il collegio giudica con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi.

Art. 36.

(Costituzione dei nuovi organi)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede agli adempimenti necessari per la costituzione del Consiglio nazionale universitario.

Con la costituzione del nuovo organo è soppressa la I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Intervenuto il decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al successivo ar-

ticolo 61 che autorizza l'istituzione, in via sperimentale, dei dipartimenti, le Università provvederanno anche alla costituzione dei Consigli di ateneo.

Con la costituzione dei Consigli di ateneo sono soppressi i Consigli di amministrazione delle Università.

Art. 37.

(Costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali)

E valida la costituzione degli organi collegiali previsti nella presente legge anche se una o più componenti non abbia espresso la propria rappresentanza in seno all'organo.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non sia diversamente previsto.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'organo.

Art. 38.

(Norme di procedura)

Il Consiglio nazionale universitario, i Consigli di ateneo ed i Consigli di dipartimento sono costituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione; i Consigli di corsi di laurea o di diploma sono costituiti con decreto del Rettore.

Il Rettore, il Direttore di dipartimento ed il Preside dei corsi di laurea o di diploma sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 39.

(Modalità per le elezioni)

Le elezioni di cui alla presente legge:

a) si svolgono con voto diretto, segreto e limitato a un quarto degli eligendi;

b) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

Sono eleggibili tutti coloro che hanno diritto all'elettorato attivo.

Partecipano all'elezione dei rappresentanti delle varie componenti solo gli appartenenti alla corrispondente componente, salvo che sia espressamente prevista una diversa partecipazione.

In caso di perdita da parte degli eletti della qualità di elettori, ovvero di dimissioni o incompatibilità dei membri eletti, subentrano, nell'ordine, coloro che nelle rispettive liste hanno riportato il maggior numero di voti.

Le ulteriori modalità di svolgimento delle elezioni relative agli organi di ateneo sono disciplinate con appositi regolamenti elettorali, adottati dalle Università sulla base di un regolamento tipo predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni nelle diverse componenti del Consiglio nazionale universitario sono dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Dovrà essere assicurata, per quanto concerne la rappresentanza dei docenti, la presenza di appartenenti ai diversi settori di ricerca e di insegnamento delle Università.

TITOLO IV

PERSONALE DOCENTE

Art. 40.

(Ruolo unitario dei docenti)

Nel quadro della unicità della funzione docente è istituito il ruolo unitario del personale docente universitario articolato in due fasce.

Appartengono alla prima fascia i professori ordinari, alla seconda fascia i professori associati.

A ciascuna delle due fasce si accede unicamente per concorso su base nazionale.

Art. 41.

*(Dotazioni organiche
del ruolo unitario dei docenti)*

La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è costituita da un numero di posti pari alla dotazione organica corrispondente al numero di posti di professore di ruolo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi i posti non ancora ripartiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che vengono elevati a 6.000, al numero dei docenti in soprannumero di cui all'articolo 3, nono comma dello stesso decreto-legge n. 580, nonchè al numero dei docenti su cattedre convenzionate.

La dotazione organica della fascia dei professori associati è costituita da un numero di posti pari alla dotazione organica del ruolo degli assistenti comprendendo in essa anche i posti di assistente convenzionato e i posti degli assistenti in soprannumero. La predetta dotazione è aumentata di un numero di posti pari al numero degli incaricati stabilizzati che chiede l'inquadramento ai sensi dell'articolo 44, nonchè di 7.000 nuovi posti.

Gli oneri previsti nelle convenzioni non scadute a carico di enti o privati sovventori restano consolidati a favore dello Stato fino alla scadenza delle convenzioni stesse. I relativi importi continueranno ad essere versati da parte delle Università in conto entrate del tesoro.

E abrogato l'articolo 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 42.

(Concorsi)

Il concorso a posti di docente associato è per titoli scientifici e didattici, italiani o esteri, integrato da colloquio.

Il concorso a posti di professore ordinario è per titoli scientifici.

Art. 43.

(Svolgimento dei concorsi)

Per ciascun concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta di cinque membri. Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti per ogni 20 candidati o frazione di 20 superiore a 10, fino ad un massimo di nove commissari.

La commissione a posti di professore ordinario è composta da professori ordinari. Quella a posti di docente associato, in relazione al numero dei candidati, da 3 ordinari e da 2 associati o da 4 ordinari e 3 associati o da 5 ordinari e 4 associati.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri del concorso immediatamente precedente per la stessa disciplina o gruppo di discipline, nonchè i componenti del Consiglio nazionale universitario.

Per la formazione delle commissioni si procede all'elezione di professori in numero doppio rispetto a quello dei membri occorrenti per la formazione della commissione.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di discipline corrispondenti o affini a quelle messe a concorso.

Nel caso di concorso a posti di docente associato, le elezioni si svolgono distintamente per i professori ordinari e per i docenti associati.

Qualora il numero dei docenti eletti sia inferiore al doppio del numero richiesto per ciascun concorso, si procederà, fino al raggiungimento del predetto numero, ad elezioni suppletive alle quali partecipano, con elettorato attivo e passivo, i professori di una o più discipline affini indicate con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario.

Per essere eletti è necessario aver ottenuto almeno tre voti. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo due nominativi.

I membri necessari per la costituzione della commissione ai sensi del precedente comma vengono sorteggiati tra i professori eletti.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore di ruolo designato dal Consiglio nazionale universitario che la presiede e da 6 funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per lo svolgimento delle elezioni.

Art. 44.

(Contingenti annuali di posti di ordinario e di associato - Inquadramento nella fascia degli associati)

I posti di professore ordinario non ancora ripartiti di cui al primo comma del precedente articolo 41 saranno assegnati alle Università e messi a concorso in ragione di un sesto all'anno a partire da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

I posti comunque disponibili alla stessa data sono portati in aumento al primo sesto di posti. Negli anni successivi saranno utilizzati, in aggiunta a quelli ripartiti ai sensi del precedente comma, i posti che si prevedono disponibili a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui viene bandito il concorso.

Nei primi due concorsi a posti di professore ordinario cinquecento posti per ciascun concorso sono riservati ai professori associati provenienti dal ruolo degli assistenti ordinari che siano in possesso della libera docenza e che siano stati incaricati di insegnamento per almeno nove anni, anche non consecutivi.

Gli assistenti di ruolo, compresi quelli inquadriati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766,

e quelli su posti convenzionati nonchè gli incaricati stabilizzati, possono, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere l'inquadramento nella fascia dei docenti associati conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, se assistenti di ruolo. Coloro che siano già dipendenti da altra amministrazione pubblica o abbiano rapporto di impiego privato debbono, nella domanda di inquadramento, fare esplicita dichiarazione di opzione per l'inquadramento tra i docenti associati.

In attesa della definizione dell'ordinamento della carriera e del relativo trattamento economico ai sensi dell'articolo 51 della presente legge, per i docenti associati inquadrati a norma del precedente comma e che non provengano dal ruolo degli assistenti ordinari, il trattamento economico è determinato assumendosi a riferimento la scala parametrica del ruolo degli assistenti e riconoscendosi il servizio prestato come incaricato ai fini giuridici ed economici per intero fino ad un massimo di quattro anni. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta agli stessi effetti nella misura di due terzi e ai soli fini economici per il restante terzo. Agli assistenti di ruolo che siano stati anche incaricati di insegnamento nel trattamento economico maturato nel ruolo di provenienza viene conglobata la retribuzione percepita quali incaricati di insegnamento.

I provvedimenti di inquadramento sono adottati con decreti rettorali.

Gli assistenti di ruolo che siano incaricati di insegnamento in sede diversa da quella di titolarità al momento della richiesta di inquadramento nella fascia degli associati debbono optare per l'una o per l'altra sede.

Nella prima applicazione della presente legge possono chiedere l'inquadramento nella fascia degli associati anche i tecnici laureati che abbiano, nell'ultimo triennio, effettivamente svolto compiti didattici certificati dalla competente autorità accademica. L'inquadramento è subordinato al giudizio favorevole di commissioni nazionali nominate dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna disciplina o gruppo di discipline o

area di ricerca e composte ciascuna di tre professori ordinari delle discipline stesse e due docenti associati.

Per la determinazione del trattamento economico il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valutato nella misura indicata al precedente quinto comma per gli incaricati stabilizzati non provenienti dal ruolo degli assistenti.

Le commissioni valuteranno, oltre alle certificazioni di cui al precedente comma ottavo, le eventuali pubblicazioni prodotte dagli interessati e i lavori elaborati nell'interesse dell'istituto o cattedra cui sono stati addetti.

In corrispondenza del numero di tecnici laureati inquadrati nella fascia degli associati, saranno soppressi altrettanti posti nel ruolo di provenienza.

Tutti i posti della fascia degli associati che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento degli assistenti, incrementati di un sesto dei 7.000 posti recati in aumento nonché di un numero di posti pari a quelli messi a concorso per la fascia degli ordinari, saranno messi a pubblico concorso previa redistribuzione tra gli atenei effettuata dal Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio nazionale universitario che dovrà anche definire i relativi raggruppamenti per ampie aree disciplinari.

A seguito dell'espletamento dei concorsi a posti di professore ordinario sarà soppresso un numero di posti di docente associato corrispondente al numero dei vincitori provenienti dalla fascia degli associati. Qualora il numero dei posti di docente associato messi a concorso utilizzando le vacanze nella fascia dei professori ordinari sia superiore al numero dei vincitori sopraindicati, la differenza in più verrà sottratta dalla disponibilità di posti di docente associato per l'anno immediatamente successivo.

Art. 45.

(Periodo di straordinariato)

I vincitori di concorso a posti di docente associato al termine del secondo anno ac-

cademico di effettivo ed ininterrotto servizio conseguono la conferma in ruolo previo giudizio favorevole di una commissione composta da tre professori ordinari della stessa materia o di materie affini e di due docenti associati. La commissione è nominata dal Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio nazionale universitario.

La commissione formula il proprio giudizio sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento di appartenenza sui risultati dell'attività didattica e scientifica del docente e sull'adempimento dei doveri accademici.

Qualora il giudizio sia non favorevole i docenti associati, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, possono essere mantenuti in servizio per un altro anno al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione.

In caso di ulteriore giudizio non favorevole sono dispensati dal servizio.

I docenti associati inquadrati ai sensi del precedente articolo 44 sono esonerati dal periodo di straordinariato.

È abrogato l'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 46.

(Trasferimenti)

Il docente di ruolo è inamovibile. Egli può chiedere il passaggio ad altro dipartimento della stessa Università le cui discipline siano più affini alle proprie ricerche e presso il quale sia disponibile un posto di ruolo.

Il passaggio è disposto con decreto del Rettore previo parere favorevole del dipartimento nel quale chiede il passaggio.

Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, da un dipartimento di altra università dopo che sia avvenuta la pubblica dichiarazione di vacanza del posto.

Art. 47.

(Doveri del docente)

I docenti di ruolo devono:

- a) svolgere attività di ricerca scientifica e di promozione di detta ricerca;
- b) svolgere attività didattica nelle forme di corsi di lezioni, esercitazioni, seminari, assistenza agli studenti;
- c) partecipare alle elezioni e alle sedute dei vari organi accademici collegiali;
- d) svolgere altre attività loro attribuite dalla presente o da altre leggi.

Essi hanno l'obbligo di destinare alle attività didattiche e di esami non meno di 12 ore settimanali distribuite in non meno di quattro giorni. In tale numero di ore possono essere comprese anche le attività di educazione permanente e ricorrente.

I docenti di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università. Possono, tuttavia, essere autorizzati dal Rettore, sentito il dipartimento, a risiedere in località prossima, ove ciò sia compatibile con il pieno assolvimento dei doveri accademici.

I docenti universitari hanno diritto di svolgere all'interno dei dipartimenti attività di ricerca, sperimentazione, progettazione, analisi per conto di enti pubblici e di privati. I proventi derivanti da tali attività, che saranno disciplinate da apposite convenzioni, vengono devoluti dal Consiglio di ateneo per la ricerca scientifica e per la qualificazione e l'aggiornamento del personale docente e non docente.

Art. 48.

(Incompatibilità)

Il docente di ruolo non può esercitare attività commerciali o imprenditoriali nè ricoprire incarichi in società aventi fini di lucro.

Il docente di ruolo non può assumere altri impieghi anche non di ruolo alle dipendenze di amministrazioni o enti pubbli-

ci nè assumere comunque rapporti continuativi di lavoro alle dipendenze di privati.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione ad assumere attività di insegnamento presso un'Accademia militare o altra istituzione di formazione professionale o culturale superiore organizzata da amministrazioni pubbliche.

Restano ferme le particolari norme previste per la Scuola normale di Pisa.

Il docente di ruolo che non rispetti gli obblighi o che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi primo e secondo viene diffidato dal Rettore. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data della diffida, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della Corte di disciplina.

Art. 49.

(Esercizio di libera attività professionale)

Ai docenti di ruolo non è consentito svolgere libera attività professionale se non alla condizione che essa sia compatibile con il pieno assolvimento dei doveri accademici.

Per il periodo durante il quale esercita libera attività professionale il docente perde il diritto di elettorato passivo negli organi di governo dell'Università.

Il docente che, alle condizioni di cui al precedente primo comma, intende svolgere libera attività professionale rende dichiarazione scritta al Rettore che, acquisito il parere del dipartimento, la trasmette al Ministro della pubblica istruzione ai fini di cui alla lettera b) del successivo articolo 51.

Art. 50.

(Periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento e di congedo non retribuito)

Al docente di ruolo, per ogni sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere uno o due periodi di studio retribuiti e di durata non superiore a dodici mesi presso un altro dipartimento o istituto scientifico italiano o straniero. Le modalità per l'eser-

cizio di tale facoltà sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente può inoltre ottenere, con il consenso del Consiglio di dipartimento e del Consiglio di ateneo e per la durata complessiva di non oltre dodici mesi nel corso di un decennio, più periodi di congedo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso università o istituti di istruzione superiore ovvero consulenza presso enti o organismi internazionali. Detti periodi non sono retribuiti, ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza.

Art. 51.

(Delega al Governo per l'ordinamento delle carriere e la determinazione del trattamento economico)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti con valore di legge ordinaria con cui:

a) sarà determinato l'ordinamento delle carriere dei docenti universitari delle due fasce e il relativo trattamento economico. Ciascuna fascia sarà articolata in sei classi di stipendio onnicomprensivo nell'arco di venti anni.

L'ultima classe di stipendio per i professori ordinari sarà corrispondente alla retribuzione prevista per il livello di funzione A di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e la prima sarà corrispondente all'ultima classe di stipendio del ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria.

L'ultima classe di stipendio per i professori associati sarà pari al 60 per cento

dell'ultima classe di stipendio del professore ordinario e la prima sarà corrispondente alla prima classe di stipendio del ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria;

b) sarà determinato il trattamento economico differenziato per i docenti che esercitano libera attività professionale;

c) saranno riviste ed adeguate alla nuova struttura delle carriere dei docenti tutte le norme riguardanti i riconoscimenti dei servizi prestati in ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione nonché il servizio prestato in qualità di docente incaricato e sarà altresì valutato il periodo di iscrizione al dottorato di ricerca limitatamente ad un quadriennio;

d) saranno dettate norme per la determinazione per ciascun ateneo delle piante organiche di tutto il personale non docente delle Università e per l'aggiornamento triennale delle medesime che sarà effettuato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro tenuto conto del numero degli studenti e dei docenti, delle esigenze della ricerca, delle strutture edilizie;

e) saranno determinati criteri idonei a rendere possibile la mobilità del personale non docente tenuto conto delle esigenze di professionalità e di riqualificazione;

f) saranno dettate norme per la disciplina del reclutamento del personale non docente che dovrà avvenire unicamente per pubblico concorso; il reclutamento avverrà per singole sedi, fatta eccezione per il personale delle carriere direttive;

g) saranno previste norme per la disciplina dell'aggiornamento e riqualificazione del personale non docente;

h) sarà disciplinato ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale docente e di quello del personale non docente ivi compresa la disciplina delle libertà sindacali, ferme restando le particolari norme sulle attribuzioni dei dirigenti;

i) saranno costituiti in ogni ateneo appositi organi che assorbiranno le competenze spettanti al Consiglio di amministrazione e al Consiglio di disciplina funzionanti presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione e ne saranno definite le competenze;

l) saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere e a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Le norme delegate saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta dai dodici senatori e dodici deputati di cui al precedente articolo 7 integrata da sei rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale universitario, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e da sei esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Gli effetti economici decorreranno dal 1° novembre 1979 per il personale docente. Per il personale non docente restano ferme le diverse decorrenze previste dall'accordo Governo-sindacati del 5 gennaio 1977.

Art. 52.

(Soppressione degli incarichi)

A far tempo dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sono aboliti gli incarichi d'insegnamento e cessano gli effetti della stabilizzazione.

Agli incaricati che non siano stati inquadrati nella fascia dei docenti associati ai sensi del precedente articolo 44 l'incarico potrà essere prorogato annualmente per non oltre cinque anni accademici.

Per esigenze di particolare rilevanza attinenti la ricerca o la didattica, le Università possono avvalersi, per la durata non superiore all'anno accademico non immediata-

mente rinnovabile, dell'opera di docenti di Università straniere e di esperti con qualificata esperienza scientifica e tecnica.

I relativi oneri sono a carico dei bilanci delle Università.

Art. 53.

(Suppressione degli assegni biennali)

A partire dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono soppressi.

Art. 54.

*(Contratti e assegni biennali
di formazione scientifica e didattica)*

Allo scadere del quadriennio i titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, possono, previo parere favorevole del Consiglio di facoltà che dovrà tenere conto dei risultati delle attività di studio e di ricerca effettuate, ottenere la conferma del contratto fino all'espletamento dei primi tre concorsi a posti di docente associato.

I contrattisti che siano già docenti di altri ordini di scuole e i contrattisti che ottengano l'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria, se confermati ai sensi del precedente primo comma, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa con assegni, con perdita del trattamento economico previsto per i contrattisti, per la durata della proroga.

Il periodo trascorso in aspettativa è utile ai fini della progressione economica e di carriera nel ruolo di appartenenza.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, saranno stabilite le corrispondenze tra i titoli di studio, in possesso dei contrattisti, che non danno accesso ai concorsi a posti di insegnamento

nella scuola secondaria e gli insegnamenti medesimi.

È prorogata, per il periodo indicato al primo comma e alle condizioni ivi previste, la durata degli assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che siano ancora in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini di cui al precedente comma le borse di addestramento didattico concesse dal Ministero della pubblica istruzione sono equiparate agli assegni biennali di formazione scientifica e didattica.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55.

(Ricerca scientifica)

A partire dall'anno finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è istituito un unico capitolo denominato « Assegnazioni alle Università, agli istituti di istruzione universitaria, agli osservatori astronomici, geofisici, vulcanologici e agli istituti scientifici speciali per la ricerca scientifica e per l'acquisto e il noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche ». Sono in conseguenza soppressi i capitoli 8551 e 4103.

Alla ripartizione delle somme, iscritte nell'unico capitolo di cui al precedente comma, tra le singole Università provvede il Ministro della pubblica istruzione sulla base dei criteri generali determinati dal Consiglio nazionale universitario e tenuto conto dei programmi di sviluppo predisposti dai singoli atenei, del numero dei dipartimenti, del numero dei docenti che vi appartengono e degli studenti. Una quota per gli stanziamenti annui può essere destinata dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio na-

zionale universitario, per il finanziamento di programmi di ricerca di rilevante importanza e per la istituzione e il potenziamento di consorzi tra le Università per la ricerca o di istituti nazionali universitari di ricerca per gruppi di discipline omogenee.

Art. 56.

*(Conferenza triennale
per la ricerca universitaria)*

Al fine di valutare periodicamente le esigenze della ricerca scientifica nel settore universitario e di individuarne le linee di sviluppo, nonchè i possibili collegamenti con la programmazione economica, è istituita una Conferenza triennale delle Università.

Alla Conferenza partecipano il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della ricerca scientifica, gli organi della programmazione economica, rappresentanze degli atenei, delle regioni, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri enti pubblici di ricerca, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Consiglio nazionale universitario.

In seno alla Direzione generale per l'istruzione universitaria è istituita una segreteria permanente con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione sugli interventi posti in essere nel triennio, sui risultati conseguiti e predisporre gli elementi di valutazione per la definizione delle linee programmatiche per il triennio successivo.

Sui risultati della Conferenza il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento.

Art. 57.

(Diritto allo studio)

Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative in materia di Opere universitarie.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenterà al

Parlamento un disegno di legge organico inteso a disciplinare la materia del diritto allo studio nel settore universitario prevedendo, tra l'altro, la progressiva erogazione di servizi in sostituzione di forme monetarie di assistenza assicurandone la fruizione prioritariamente agli studenti di disagiate condizioni economiche.

Con lo stesso provvedimento si provvederà all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle Università del personale dipendente dalle Opere universitarie.

Art. 58.

(Tasse universitarie)

Le dispense dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi di ogni genere per gli studenti di condizione economica non agiata previste dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e dall'articolo 6 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse agli studenti i cui genitori sono titolari, congiuntamente, di un reddito annuo complessivo non superiore a 5 milioni di lire e agli studenti che sono titolari di redditi da lavoro per un ammontare complessivo netto annuo non superiore a 3 milioni.

A decorrere dall'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di lire 20.000, lire 90.000 e lire 25.000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studente, è fissata in lire 30.000 per il primo anno, aumentata a lire 40.000 per il secondo anno e a lire 50.000 per gli anni successivi.

La tassa di diploma di cui al terzo comma del citato articolo 7, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazio-

ne o di perfezionamento presso le Università, è aumentata a lire 50.000.

Al contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono assoggettati gli studenti i cui genitori sono titolari, congiuntamente, di un reddito complessivo netto superiore a 8 milioni di lire e gli studenti che sono titolari di redditi non da lavoro per un ammontare complessivo netto annuo superiore a 6 milioni.

Art. 59.

*(Prima costituzione
del Consiglio nazionale universitario)*

Per la prima costituzione del Consiglio nazionale universitario i rappresentanti di cui alla lettera a) dell'articolo 32 sono eletti dalle facoltà nelle seguenti proporzioni:

a) 5 professori di ruolo e 3 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze politiche;

b) 5 professori di ruolo e 3 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di lettere e magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli;

c) 5 professori di ruolo e 3 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di medicina;

d) 5 professori di ruolo e 3 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale e scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

e) 4 professori di ruolo e 3 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di ingegneria e architettura;

f) 3 professori di ruolo e 2 professori incaricati stabilizzati o assistenti ordinari eletti dalle facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli;

g) 1 professore ordinario e 1 professore incaricato stabilizzato o assistente ordinario eletti dalle facoltà di veterinaria;

h) 1 professore ordinario e 1 professore incaricato stabilizzato o assistente ordinario eletti dalle facoltà di farmacia;

i) 1 professore ordinario e 1 professore incaricato stabilizzato o assistente ordinario eletti dalle facoltà di agraria.

Alle elezioni delle rappresentanze dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti ordinari partecipano congiuntamente i professori incaricati e gli assistenti di ruolo.

I sei posti previsti dalla lettera c) dell'articolo 32 per gli iscritti ai corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca sono assegnati a rappresentanti dei contrattisti e dei titolari di assegni biennali eletti dalle rispettive categorie.

Art. 60.

(Composizione transitoria degli altri organi)

Fino a quando non sarà effettuato l'inquadramento nella fascia dei docenti associati di coloro che vi hanno titolo ai sensi dell'articolo 44 e non sarà espletato il primo concorso per il conseguimento del dottorato di ricerca, la composizione dei seguenti organi è così determinata in via transitoria:

a) Consiglio di ateneo: i cinque posti riservati ai docenti associati sono assegnati: tre alla rappresentanza degli incaricati stabilizzati e due alla rappresentanza degli assistenti di ruolo privi di incarico; i due posti riservati agli iscritti al dottorato di ricerca sono assegnati alla rappresentanza dei titolari dei contratti e degli assegni biennali;

b) Corpo elettorale per l'elezione del rettore: è costituito da tutti i membri dei Consigli di facoltà nella loro composizione più ampia integrata da un rappresentante del personale non docente per ciascun Consiglio di facoltà;

c) Consiglio di dipartimento: il numero dei posti destinati ai docenti associati è attribuito per metà ai docenti incaricati stabilizzati e per metà agli assistenti privi di

incarico. Il numero dei posti attribuiti agli iscritti al dottorato di ricerca è attribuito per metà ai titolari di contratto e per metà ai titolari di assegni biennali;

d) Consiglio di corso di laurea o di diploma: fanno parte del Consiglio di corso di laurea o di diploma oltre ai professori ordinari gli incaricati e gli assistenti di ruolo assegnati al corso nonchè rappresentanze elette delle altre componenti nel numero previsto all'articolo 30.

Alle elezioni delle rappresentanze delle varie categorie previste nel presente articolo partecipano solo gli appartenenti alla corrispondente categoria, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 61.

(Fase sperimentale di attuazione dei dipartimenti)

Nella prima applicazione della presente legge, al fine di consentire l'avvio in fase sperimentale, il Consiglio nazionale universitario, entro sei mesi dalla sua costituzione, tenuto conto delle proposte avanzate dai singoli atenei, elabora uno schema orientativo dei dipartimenti che possono essere costituiti con la indicazione di quelli che concorrono alla organizzazione di ciascun corso di laurea o di diploma.

La istituzione dei dipartimenti in via sperimentale presso ciascuna Università è autorizzata dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario, su proposta delle Università da formularsi dai Consigli di amministrazione su parere del Senato accademico entro sei mesi dall'adozione dello schema orientativo.

Le proposte delle Università conterranno anche l'assegnazione ai dipartimenti dei professori di ruolo e incaricati, degli assistenti, dei titolari di contratti e di assegni biennali, del personale non docente da effettuare con decreto rettorale.

Il personale interessato indica a quale dipartimento intende essere assegnato tra quelli in cui la propria disciplina può essere collocata.

Intervenuto il decreto ministeriale autorizzativo, le Università provvedono alla costituzione degli organi del dipartimento e dei Consigli di corsi di laurea o di diploma.

Con l'insediamento dei nuovi organi cessano di funzionare i Consigli di facoltà e il Senato accademico e le cattedre, comprese quelle non ricoperte da titolari, sono trasformate in posti di docente ordinario.

Al termine del secondo anno accademico di attuazione della sperimentazione, sulla base dei relativi risultati, si provvederà alla definitiva istituzione dei dipartimenti ai sensi del precedente articolo 21.

Art. 62.

(Conferenza nazionale dei rettori)

È istituita la Conferenza nazionale dei rettori dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa.

Fanno parte della conferenza i Rettori delle Università statali e libere nonchè i Direttori degli Istituti universitari.

La Conferenza elegge nel proprio seno un presidente che ne ha la legale rappresentanza e un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Ferme le attribuzioni del consiglio nazionale universitario, la Conferenza, nel rispetto dell'autonomia delle singole Università, elabora proposte di coordinamento a livello regionale, interregionale e nazionale delle singole sedi universitarie per la migliore utilizzazione delle attrezzature didattiche e scientifiche, per lo sviluppo ordinato del sistema universitario nazionale, per la migliore distribuzione degli studenti per sede universitaria.

La Conferenza nazionale dei rettori provvede annualmente ad elaborare elementi di informazione per l'orientamento degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore ai fini della loro eventuale prosecuzione degli studi.

Le spese di funzionamento della Conferenza fanno carico al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO VI

RIORDINAMENTO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA E DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

Art. 63.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti con valore di legge ordinaria per il riordinamento delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e della Accademia nazionale di arte drammatica.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali udito il parere di una commissione composta da 12 senatori e 12 deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi, integrata da 6 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale del settore artistico nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da 6 esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione di intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 64.

(Accademie di belle arti)

Per il riordinamento delle Accademie di belle arti si osservano i seguenti principi e criteri direttivi.

Le Accademie di belle arti, tenuto conto delle loro specifiche esigenze anche con riguardo alla sperimentazione degli Istituti superiori per l'industria artistica, saranno

ristrutturate quali istituti di istruzione universitaria, dotati di personalità giuridica e di autonomia ai sensi del precedente articolo 1, determinandosi i corsi ed i dipartimenti in cui si articolano, il relativo ordinamento didattico, i titoli per l'accesso, anche con riguardo all'ammissione di studenti stranieri il valore dei titoli finali di livello corrispondente a quelli universitari.

Alle Accademie di belle arti saranno applicabili le disposizioni per le Università in materia di:

a) stato giuridico, reclutamento e trattamento economico del personale docente e non docente, compreso quello con funzioni dirigenziali, quello tecnico e di biblioteca;

b) ordinamento dei ruoli e strutturazione delle carriere del personale di cui alla precedente lettera a);

c) modalità di determinazione degli organici;

d) istituzione, composizione, competenza e funzionamento degli organi di governo, tenuto conto della specificità della struttura delle Accademie che si configureranno come istituzioni universitarie articolate su più corsi.

Art. 65.

(Conservatori di musica)

Per il riordinamento dei Conservatori di musica e scuole medie annesse si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:

1) sarà prevista l'istituzione in ciascuna provincia di almeno una scuola media ad orientamento musicale, determinandosi: gli opportuni adattamenti del piano di studi della scuola media in relazione al predetto orientamento; le modalità di reclutamento dei docenti delle discipline musicali; la possibilità e le modalità di istituzione di corsi propedeutici, cui sono ammessi gli allievi di età compresa tra gli otto e gli undici anni. Sarà, altresì, prevista la graduale soppressione delle attuali scuole medie annesse ai Conservatori di musica;

2) i Conservatori di musica saranno strutturati quali istituzioni scolastiche uni-

tarie, dotate di personalità giuridica e di autonomia, costituite da corsi quinquennali di Scuola secondaria superiore con area specifica delle arti opportunamente adattata negli orari e nei programmi alle esigenze peculiari dell'unitarietà della struttura, e da un Istituto superiore di musica di livello universitario con corsi della durata di almeno tre anni.

Saranno determinati:

a) le condizioni per l'accesso alla Scuola secondaria superiore musicale e all'Istituto superiore di musica, anche con riguardo alla ammissione di studenti stranieri; l'ordinamento didattico del Conservatorio di musica tenuto conto, per la scuola secondaria superiore musicale, dell'esigenza di assicurare una preparazione culturale di livello corrispondente all'area comune della scuola secondaria superiore e una preparazione specifica; il valore del diploma conseguibile con esami di Stato, al termine degli studi della scuola secondaria superiore musicale, nonché dei diplomi conseguibili al termine dei corsi dell'Istituto superiore di musica che, in relazione alla durata, saranno corrispondenti a quelli universitari;

b) gli organi collegiali e di governo, prevedendosi:

— il Consiglio di conservatorio che esercita le funzioni relative al governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale del conservatorio, composto (oltre che del Direttore di conservatorio che la presiede, di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante della Regione in cui ha sede il conservatorio e del Direttore dei servizi di segreteria con funzioni di segretario) di rappresentanti, eletti per ciascuna categoria, del personale docente, del personale non docente e degli studenti, riservando almeno il 50 per cento del totale al personale docente e assicurando la partecipazione paritaria tra dette componenti appartenenti all'Istituto superiore e alla Scuola secondaria superiore musicale;

— la Giunta esecutiva del conservatorio, la cui istituzione è facoltativa e la cui composizione non potrà essere in ogni caso superiore a dieci membri eletti dal Consiglio di conservatorio in modo che sia assicurata la rappresentanza di tutte le sue componenti. Essa è presieduta dal direttore del conservatorio e di essa farà parte di diritto il direttore del servizio di segreteria con funzioni di segretario;

— il Direttore di conservatorio che sarà eletto dal personale docente dell'istituto superiore tra i docenti di ruolo e che svolgerà anche le funzioni di preside della Scuola secondaria superiore musicale;

— gli altri organi relativi agli Istituti superiori e alle Scuole secondarie superiori musicali che, compatibilmente con la particolare struttura dei Conservatori, dovranno uniformarsi, i primi, a quelli previsti per le Università e, i secondi, a quelli previsti a livello di istituto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per le scuole secondarie superiori;

c) i ruoli del personale docente distinti per gli Istituti superiori e per le Scuole secondarie superiori musicali.

Gli insegnanti di discipline dell'area comune e i docenti di materie musicali il cui insegnamento si esaurisce nell'ambito dei corsi quinquennali sono iscritti nei ruoli del personale docente della scuola secondaria superiore. Saranno previste particolari modalità di reclutamento degli insegnanti di discipline musicali. Nel ruolo del personale docente degli Istituti superiori musicali sono compresi i docenti di insegnamenti musicali che, se impartiti nelle scuole secondarie superiori musicali, si sviluppano organicamente negli Istituti superiori nonché i docenti di insegnamenti culturali e musicali propri dell'area degli Istituti superiori; ai predetti docenti si estendono le norme di stato giuridico e relativo trattamento economico del personale docente delle Università, con possibilità di prevedere per gli insegnanti di discipline musicali particolari modalità di reclutamento.

Saranno determinati per i docenti delle materie musicali i limiti e le modalità per

l'esercizio della libera professione in conformità, in quanto possibile, del disposto del precedente articolo 49;

d) l'ordinamento dei ruoli, la strutturazione delle carriere e le modalità di determinazione degli organici del personale docente e non docente dei Conservatori, compreso quello con funzioni dirigenziali e quello tecnico e di biblioteca.

Art. 66.

*(Accademia nazionale di arte drammatica e
Accademia nazionale di danza)*

Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai precedenti articoli saranno riordinate rispettivamente l'Accademia nazionale di arte drammatica e l'Accademia nazionale di danza.

Art. 67.

(Norme comuni)

Le norme di cui al presente titolo dovranno prevedere:

a) la possibilità che successive modificazioni ed integrazioni agli ordinamenti didattici, ai piani di studio delle istituzioni di cui ai precedenti articoli siano apportate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ovvero il Consiglio nazionale universitario secondo i settori di competenza; che successive variazioni alle piante organiche siano apportate con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

b) l'elevazione da tre a cinque del numero dei posti riservati ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo dell'area specifica delle arti, in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per la trattazione degli affari concernenti le istituzioni di cui al presente titolo il Consiglio nazionale universitario è integrato da sei rappresentanti del personale docente, tre rappresentanti degli studenti e due rap-

presentanti del personale non docente delle istituzioni medesime eletti dalle rispettive categorie;

c) il pieno riconoscimento del valore dei titoli di studio conseguiti nelle istituzioni di cui al presente titolo, antecedentemente alla prima attuazione del riordinamento;

d) la disciplina dell'inquadramento del personale in servizio presso le istituzioni di cui al presente titolo garantendo il pieno riconoscimento del servizio prestato nei ruoli di provenienza e la conservazione delle posizioni economiche e di carriera già acquisite;

e) il consolidamento di tutti gli oneri e contributi relativi al mantenimento e funzionamento delle istituzioni di cui al presente titolo;

f) ogni altra opportuna disposizione, anche di natura transitoria, in relazione alla istituzione dei nuovi ruoli, alla ristrutturazione delle carriere e a quanto altro potrà derivare dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo.

Art. 68.

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dalla graduale attuazione del nuovo ordinamento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, nonché delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza, si provvederà con una quota degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da determinare annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

Art. 69.

(Norma abrogativa)

Tutte le disposizioni di legge e di regolamento sull'istruzione universitaria, contrarie o incompatibili con la presente legge, sono abrogate.